Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 21 febbraio 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. **347** del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*.

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 29 febbraio p.v.**

Dal 1° marzo p.v., in mancanza del versamento richiesto, **sarà improrogabilmente interrotto l'invio della « Gazzetta Ufficiale ».**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

(1939)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 febbraio 1980, n. **26**.

Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'impiegato dello Stato, il cui coniuge — dipendente civile o militare della pubblica amministrazione — presti servizio all'estero, può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.

Art. 2.

L'aspettativa, concessa sulla base dell'articolo 1 della presente legge, può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa. L'impiegato in aspettativa non ha diritto ad alcun assegno.

Art. 3.

Il tempo trascorso in aspettativa concessa ai sensi dell'articolo 1 della presente legge non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

Art. 4.

Qualora l'aspettativa si protragga oltre un anno, l'amministrazione ha facoltà di utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni. In tal caso, l'impiegato che cessa dall'aspettativa occupa — ove non vi siano vacanze disponibili — un posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1980

PERTINI

COSSIGA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO-LEGGE 15 febbraio 1980, n. **27**.

Interventi urgenti per l'editoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre interventi a sostegno della stampa quotidiana e periodica, attesa la situazione di grave crisi in cui versa l'editoria e di dettare norme intese al riordino dell'intero settore editoriale al fine di garantire la realizzazione di una effettiva libertà di stampa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Titolarità delle imprese editoriali di giornali quotidiani

L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani è riservata alle persone fisiche ed alle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni, nonchè alle società cooperative, sempre che non abbiano per statuto oggetto diverso dalla attività editoriale, tipografica o, comunque, attinente all'informazione.

A tutti gli effetti del presente decreto è considerata impresa editoriale anche l'impresa che gestisce testate giornalistiche in forza di contratti d'affitto o di affidamento in gestione.

Quando l'impresa è costituita in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, società in nome collettivo, in accomandita semplice, a società a prevalente partecipazione pubblica, a società per azioni quotate in borsa le cui azioni siano in maggioranza di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana o a società le cui azioni o quote siano interamente intestate a dette società quotate in borsa. E' escluso il trasferimento per girata di dette azioni.

Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata solo se la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto o delle quote di tali società sono intestate a persone fisiche. Il venir meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio della impresa dal registro nazionale della stampa.

Le azioni o le quote di un'impresa editrice di giornali quotidiani costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata non possono essere intestate a società fiduciarie o a società estere. Analogo divieto vale per le azioni di società diverse dalle società per azioni quotate in borsa

che direttamente o indirettamente controllino società editrici di giornali quotidiani o ad esse siano collegate a norma dell'art. 2359 del codice civile.

Le persone fisiche e le società che controllano una società editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o per interposta persona devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed alla commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, entro trenta giorni dall'istituzione del registro nazionale della stampa ai sensi del successivo art. 4 e comunque entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisto. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati nell'art. 2359 del codice civile o in ogni caso di collegamenti di carattere finanziario e organizzativo tali da consentire la comunicazione degli utili e delle perdite o l'esercizio dei poteri imprenditoriali propri di ciascun soggetto in funzione di uno scopo comune.

Quando una società a prevalente partecipazione statale o un ente pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in possesso di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani, ne devono dare immediata comunicazione alla commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano le disposizioni dei commi precedenti.

Le imprese editrici di giornali quotidiani organizzate in forme diverse da quelle indicate al primo comma del presente articolo devono adeguarsi alle sue disposizioni nel termine massimo di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto. Trascorso un anno dall'entrata in vigore del presente decreto e fino a quando la trasformazione non venga effettuata, l'impresa è esclusa da tutte le provvidenze del presente decreto.

Trascorsi i due anni di cui al comma precedente, su istanza della commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, del pubblico ministero o di qualsiasi cittadino, il tribunale competente per territorio revoca gli amministratori dalla società e nomina un amministratore giudiziario, come previsto dall'art. 2409 del codice civile, il quale provvede alla convocazione dell'assemblea al fine di procedere alle modificazioni statutarie necessarie per adeguarsi al disposto di cui al primo comma del presente articolo al fine di nominare nuovi organi sociali.

Le società per azioni di cui al primo ed al secondo comma sono in ogni caso sottoposte alla disciplina di cui al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione statale, nonchè quelle da esse controllate, non possono costituire, acquistare o acquisire nuove partecipazioni in aziende editoriali di giornali e di periodici che non abbiano esclusivo carattere tecnico inerente all'attività dell'ente o della società.

Art. 2.

Concentrazioni

Dall'entrata in vigore del presente decreto gli atti di cessione di testate nonché di trasferimento fra vivi di azioni, partecipazioni o quote di proprietà di imprese giornalistiche di cui all'art. 1 e i contratti di affitto o affidamento in gestione delle testate sono nulli ove per effetto di essi l'avente causa venga ad assumere una posizione dominante nel mercato editoriale.

Si considera dominante, ai soli effetti del presente articolo, la posizione di una impresa allorquando, per effetto di un trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprietà, di cessione, di affitto o di affidamento in gestione della testata, i giornali quotidiani editi dalla medesima o da imprese controllate o che la controllano o a essa sono collegate ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, abbiano tirato nel precedente anno solare oltre il 20 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani in Italia.

Si considera altresì dominante ai sensi e per gli effetti del presente articolo, la posizione dell'impresa che venga in possesso o che si trovi a controllare, per effetto di trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprietà, ovvero di affitto o affidamento in gestione di testate, un numero di testate:

a) superiore al 50 per cento di quelle edite nello anno solare precedente e aventi luogo di pubblicazione determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una stessa regione e sempre che vi sia più di una testata;

b) che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il 50 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione nella medesima area interregionale. Ai fini del presente comma si intendono per aree interregionali quelle del nord, comprendente Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Trentino e Alto Adige, Veneto, Friuli e Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna; del centro comprendente Toscana, Marche, Umbria, Lazio; del sud, comprendente le rimanenti regioni.

La commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, quando riscontri che si verificano le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, deve presentare domanda al tribunale competente ai fini dell'eventuale dichiarazione di nullità degli atti di cui al primo comma.

Su richiesta motivata dalla commissione medesima il tribunale può adottare i provvedimenti di urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare in via provvisoria gli effetti della eventuale dichiarazione di nullità.

E' competente il tribunale del luogo presso il quale è stata registrata la testata ceduta o della quale si sia acquisito il controllo. In caso di più giornali è competente il tribunale del luogo ove è registrato il giornale con la più alta tiratura. La suddetta competenza territoriale è inderogabile. I giudizi relativi allo stesso oggetto debbono essere riuniti.

Nessuna società concessionaria di pubblicità può esercitare l'esclusiva per un numero di quotidiani la cui tiratura complessiva superi il 30 per cento di quella nazionale.

Art. 3.

Bilanci delle imprese

Le imprese editrici dei giornali quotidiani devono depositare annualmente, entro il termine stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, presso la commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975,

n. 172, che ne cura il deposito presso il registro di cui al successivo art. 4, i propri bilanci redatti secondo il modello stabilito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 12 giugno 1976.

Il bilancio dovrà essere redatto con riferimento alle imprese per quanto riguarda lo stato patrimoniale e con riferimento alle singole testate edite per quanto riguarda il conto economico.

Al bilancio dovranno essere allegati i dati statistici di cui all'allegato *A* del presente decreto, nonché l'indicazione dell'impresa concessionaria della pubblicità, dello eventuale importo del minimo garantito, e di ogni altro provento di natura pubblicitaria.

Entro trenta giorni dal termine stabilito per il deposito del bilancio ciascuna testata dovrà pubblicare il conto economico ad essa relativo, unitamente allo stato patrimoniale dell'impresa editrice.

Le imprese concessionarie di pubblicità sono tenute a depositare presso il registro di cui al successivo art. 4, entro il 31 luglio di ciascun anno, il proprio bilancio, integrato da un allegato che evidenzi in modo analitico le risultanze contabili afferenti la pubblicità comunque effettuata sui giornali quotidiani e periodici.

L'editore, il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa che rifiutano o omettono il deposito e la pubblicazione del bilancio secondo il modello stabilito ai sensi del primo e del terzo comma del presente articolo, ovvero non vi provvedono nei termini indicati, sono puniti con una sanzione pecuniaria da lire 3 milioni a lire 10 milioni.

Gli adempimenti di cui al presente articolo sono condizione per l'erogazione delle provvidenze previste dal presente decreto.

In caso di falsità nei bilanci si applica la sanzione di cui all'art. 2621 del codice civile.

Art. 4.

Registro nazionale della stampa

E' istituito il registro nazionale della stampa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni e Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, sotto la vigilanza ed il controllo della commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro nazionale della stampa gli imprenditori che esercitano:

1) un'impresa editrice di giornali quotidiani;

2) un'impresa editrice di periodici o riviste nei casi previsti dal successivo art. 5;

3) un'impresa editrice di agenzia di stampa nei casi previsti dal successivo art. 5.

I soggetti di cui al secondo comma del presente articolo devono chiedere l'iscrizione al registro nazionale della stampa depositando:

a) una dichiarazione con firma autenticata dalla quale risultino il nome e il domicilio del proprietario o di chi esercita l'impresa editoriale, se diverso dal proprietario;

b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali in carica, nel caso che il proprietario o chi esercita l'impresa editoriale sia una società;

c) una dichiarazione contenente l'elenco delle testate edite e, per ciascuna di esse, l'indicazione del luogo di pubblicazione.

Le variazioni riguardanti quanto attestato dai documenti di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) devono essere comunicate dall'imprenditore entro trenta giorni alla commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, numero 172.

Le imprese di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 sono tenute altresì a comunicare, per l'iscrizione nel registro di cui al presente articolo:

a) le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni nonché i trasferimenti di testata di cui al precedente art. 2 entro le 24 ore successive al verificarsi dell'evento;

b) i contratti d'affitto o di gestione dell'azienda o di cessione in uso della testata, entro trenta giorni dalla stipula;

c) l'elenco dei soci aventi diritto di intervenire alla assemblea che approva il bilancio della società e il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute, qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa;

d) l'elenco dei soci nonché il numero delle azioni e l'entità delle quote possedute dai soci delle società alle quali sono intestate le azioni della società che esercita l'impresa giornalistica o delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, nei casi in cui l'impresa è costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni, salvo che si tratti di società per azioni quotate in borsa.

Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano le disposizioni del presente articolo.

Gli imprenditori hanno il diritto di ottenere, a domanda, certificati comprovanti la posizione delle testate che essi pubblicano e l'avvenuto adempimento degli obblighi di comunicazione durante l'anno finanziario precedente.

L'iscrizione nel registro nazionale della stampa non esonera gli imprenditori, che vi sono tenuti, dalla iscrizione nel registro delle imprese ai sensi della sezione II del capo III del titolo II del libro quinto del codice civile.

In caso di trasferimento a qualsiasi titolo di azioni, partecipazioni o quote di proprietà di società editrici di giornali quotidiani, che interessino più del 10 per cento del capitale sociale o della proprietà, ne deve essere data comunicazione scritta alla commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, per il relativo deposito presso il registro di cui al presente articolo.

La comunicazione suddetta, nel caso di atti tra vivi, deve essere pubblicata su tutte le testate edite dalle imprese alienanti ed acquirenti.

Nella comunicazione devono essere indicati l'oggetto del trasferimento, il nome o la ragione sociale dello acquirente ed il titolo al quale il trasferimento viene effettuato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso a quei trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi dello

art. 2359 del codice civile vengano a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore al dieci per cento.

Il registro di cui al presente articolo sostituisce a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il registro istituito a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Art. 5.
Estensione della normativa ad alcuni tipi di periodici e di agenzie di stampa

Sono soggette agli obblighi di cui agli articoli 1, 3 e 4 del presente decreto le imprese editrici di giornali periodici e riviste che da almeno un anno abbiano alle loro dipendenze almeno cinque giornalisti a tempo pieno per ciascuna testata.

Per le testate di cui al precedente comma, l'adempimento degli obblighi sopra indicati è altresì condizione per accedere alle provvidenze di cui al successivo art. 10.

Per le testate che non hanno alle proprie dipendenze da almeno un anno un minimo di cinque giornalisti gli adempimenti di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, sono condizione per accedere alle provvidenze di cui al successivo art. 10.

Sono soggette agli obblighi di cui al presente decreto le imprese editrici di agenzie nazionali di stampa aventi i requisiti di cui al secondo comma dell'art. 13 del presente decreto nonché le agenzie di cui al penultimo comma del medesimo articolo.

Le imprese editrici di cui al precedente comma debbono depositare, entro i termini di cui al primo comma dell'art. 3 del presente decreto, il proprio bilancio redatto sulla base delle risultanze amministrative e contabili.

L'adempimento di tali obblighi è condizione per l'accesso alle provvidenze di cui al successivo art. 13.

Art. 6.
Prezzo dei giornali quotidiani

Il Comitato interministeriale prezzi stabilisce ed aggiorna almeno una volta l'anno, sulla base degli accertati costi di produzione, il prezzo dei giornali quotidiani.

Le imprese editrici di giornali quotidiani che non si uniformino alle determinazioni di cui al precedente comma perdono il diritto alle provvidenze di cui al successivo art. 9, salvo che adottino un prezzo diverso per singole testate e per non più di un giorno alla settimana e che adottino un prezzo inferiore per testate che contengono in media non più di 10 pagine di testo redazionale.

Allo scadere del termine del 31 dicembre 1982, previsto dal successivo art. 9, il prezzo del giornale quotidiano è libero.

Art. 7.
Orario di chiusura

Le imprese di cui all'art. 1 del presente decreto sono ammesse ai benefici di cui al successivo art. 9 se l'esercizio dell'attività di redazione e composizione abbia inizio non prima delle ore 6 e non termini oltre le ore 24.

Qualora la commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, accerti la persistente e grave inosservanza, nel corso dell'anno, dell'orario di cui al precedente comma l'impresa è esclusa dalle provvidenze del presente decreto.

L'orario di cui al primo comma sarà operante a partire dal 1° gennaio 1982.

Fino a quella data, e a partire dal 1° gennaio 1981, la chiusura dovrà avvenire non oltre l'una antimeridiana.

Art. 8.
Sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie previste dal presente decreto sono applicate dall'autorità e con le procedure stabilite dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Art. 9.
Integrazioni sul prezzo della carta per i giornali quotidiani

Fino al 31 dicembre 1982 l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato a corrispondere integrazioni di prezzo della carta, come appresso specificate, alle imprese editrici di giornali quotidiani posti in vendita anche in abbonamento da almeno un anno e di cui siano stati pubblicati almeno 120 numeri per semestre, salvo casi di forza maggiore.

Le integrazioni di cui al precedente comma sono applicate ai quantitativi di carta utilizzata, a partire dal 1° luglio 1978, calcolati in base alla tiratura media, al formato e al numero medio di pagine per copia dei giornali, purché rientranti nei quantitativi di carta per almeno il 60 per cento di produzione comunitaria, acquistati dall'impresa editoriale e notificati all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Le integrazioni di prezzo di cui al presente articolo si concretano:

1) per la stampa delle prime otto pagine: nel rimborso dell'85 % del prezzo della carta utilizzata fino alla tiratura media di 50.000 copie al giorno; nel rimborso rispettivamente dell'80 % per le quote delle tirature medie comprese tra 50.000 e 100.000 copie al giorno, del 55 % per le quote delle tirature medie tra 100.000 e 300.000 copie al giorno e del 45 % per le quote delle tirature eccedenti le 300.000 copie al giorno;

2) per la stampa delle pagine comprese tra l'ottava e la dodicesima inclusa: nel rimborso dell'80% della carta utilizzata fino alla tiratura media di 100.000 copie al giorno; nel rimborso del 40 % per le tirature medie comprese tra le 100.000 e le 300.000 al giorno; nel rimborso del 30 % per le tirature medie superiori alle 300.000 copie al giorno.

Per le testate edite dalle società cooperative di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, le suddette percentuali sono maggiorate di dieci punti.

Ai fini di cui ai commi precedenti il prezzo di riferimento della carta da giornale è quello determinato dal Comitato interministeriale prezzi per la carta di tipo standard di 48,8 grammi al metro quadrato, previo parere della commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172; per il periodo dal 1° luglio 1978 al 31 dicembre 1979 il prezzo di riferimento è quello in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La tiratura media giornaliera è ricavata per ogni giornale come rapporto tra la tiratura complessiva di un semestre e il numero di uscita del giornale nello stesso periodo di tempo.

Il numero medio di pagine per copia è analogamente ricavato come media tra il totale di pagine costituente la collezione del giornale in un semestre ed il numero delle pubblicazioni del giornale nello stesso periodo di tempo, con esclusione delle pagine utilizzate per la pubblicità.

Sono computate comunque le prime otto pagine purché la parte destinata alla pubblicità non superi il 30 % dell'intero giornale.

Il numero delle pagine di cui ai punti 1), 2) del presente articolo e di cui al secondo comma dell'art. 6 è riferito al formato standard di cm 43 × 59 per pagina. Per i formati ridotti e per la carta di grammatura diversa da quella di gr. 48,8 al metro quadrato si procederà alle necessarie riparametrazioni.

L'indicazione della percentuale di contenuto pubblicitario deve essere denunciata dall'editore in una dichiarazione da cui risultano, giorno per giorno, le tirature ed il numero di pagine per copia e la percentuale dello spazio pubblicitario.

Qualora dai controlli disposti dalla commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, la dichiarazione dell'editore non risulti rispondente al vero, la testata del giornale non avrà diritto alle provvidenze di cui al presente articolo per un biennio.

Art. 10.
Integrazioni sul prezzo della carta per i giornali periodici

Fino al 31 dicembre 1982 a favore delle imprese editrici di giornali periodici è autorizzata l'erogazione delle integrazioni come appresso definite, in relazione ai quantitativi di carta utilizzati per la stampa delle pubblicazioni edite a partire dal 1° luglio 1978.

Le integrazioni sono calcolate sulla base del prezzo della carta da gr. 48,8 al metro quadrato per giornali quotidiani fissato dal CIP. Per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 1978 e la data di entrata in vigore del presente decreto le integrazioni sono calcolate in base al prezzo in atto della carta da 48,8 grammi al metro quadrato alla data stessa. Le integrazioni sono determinate in base alle seguenti percentuali:

75 per cento del prezzo sui quantitativi di carta utilizzati fino ad un limite massimo di 100 quintali di consumo mensile;

50 per cento del prezzo sui quantitativi di carta utilizzati eccedenti mensilmente il precedente limite fino ad un limite massimo di 400 quintali;

15 per cento del prezzo sui quantitativi di carta utilizzati eccedenti mensilmente il precedente limite fino ad un limite massimo di 3.000 quintali.

Sono ammesse a beneficiare delle integrazioni di cui al comma precedente, nei limiti dei quantitativi di carta notificati all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e direttamente fatturati dai fornitori agli editori, le pubblicazioni periodiche il cui contenuto politico, sindacale, religioso, economico, sportivo o culturale venga riconosciuto dalla commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172 e il cui prezzo di vendita, limitatamente alle pubblicazioni di periodicità settimanale, non superi il quadruplo del prezzo del quotidiano.

Le pubblicazioni che dalla stessa commissione vengono riconosciute di elevato valore culturale, con prevalente riguardo a quelle di carattere scientifico, sono escluse dalle integrazioni di cui al precedente comma, e su indicazione della commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 1951, saranno ad esse attribuiti contributi, in ragione di anno solare, per l'ammontare complessivo di 3 miliardi di lire.

Dal computo per le integrazioni di cui al secondo comma del presente articolo sono esclusi i quantitativi di carta utilizzati per la stampa delle pagine pubblicitarie.

L'indicazione della percentuale di contenuto pubblicitario dei periodici e delle riviste è denunciata dall'editore interessato con apposita dichiarazione relativa al periodo, semestrale o annuale, di concessione delle provvidenze.

Qualora dai controlli disposti dalla commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, la dichiarazione dell'editore non risulti rispondente al vero la pubblicazione non avrà diritto alle provvidenze di cui al presente articolo.

Art. 11.
Provvidenze per i nuovi giornali

Per i nuovi quotidiani e periodici le provvidenze di cui ai precedenti articoli 9 e 10 saranno riconosciute, anche in relazione alle pubblicazioni del primo anno, al compimento dello stesso.

Art. 12.
Stampa italiana all'estero

Fino al 31 dicembre 1982 è autorizzata la corresponsione di contributi per l'importo complessivo di lire un miliardo in ragione di anno a partire dal 1° luglio 1977 in favore dei giornali italiani all'estero, secondo le condizioni e le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 25 settembre 1976. Le disposizioni del suddetto decreto potranno essere modificate, in quanto necessario, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per i beni culturali e ambientali.

Sono abrogate le norme che a qualsiasi titolo dispongono contributi per la stampa di giornali italiani pubblicati all'estero.

Art. 13.
Contributi alle agenzie di stampa

Per il periodo 1° luglio 1978-31 dicembre 1982 è autorizzata la corresponsione di contributi per l'importo complessivo di 4 miliardi in ragione di anno in favore delle agenzie di stampa a diffusione nazionale.

Ai sensi del presente decreto sono considerate a diffusione nazionale le agenzie italiane di stampa che siano collegate per telescrivente con canali in concessione esclusiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con almeno 15 quotidiani in 5 regioni, che abbiano alle loro dipendenze più di 10 giornalisti professionisti a tempo pieno ed esclusivo e di 15 poligrafici ed effettuino un minimo di 12 ore di trasmissione al giorno.

Le agenzie di stampa a diffusione nazionale sono considerate imprese manifatturiere ai sensi dell'applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 502, dell'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 92, dell'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 375, e successivi provvedimenti.

L'erogazione dei contributi alle agenzie di stampa a diffusione nazionale verrà effettuata dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, su conforme parere della commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, ripartendo un terzo dell'importo complessivo in parti uguali tra gli aventi diritto e i restanti due terzi proporzionalmente al numero dei giornali collegati a ciascuna azienda, al numero delle reti utilizzate e delle ore di trasmissione, e tenendo conto dei notiziari specializzati editi.

Fino al 31 dicembre 1982, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è autorizzata la corresponsione di contributi dell'importo complessivo di lire 500 milioni in ragione di anno alle agenzie di stampa che, non essendo provviste dei requisiti di cui al secondo comma del presente articolo, abbiano registrato la testata presso la cancelleria del tribunale competente per territorio con la qualifica « agenzia di informazioni per la stampa » o analoga da almeno cinque anni, abbiano almeno un redattore a tempo pieno ed esclusivo a norma del contratto nazionale di lavoro, ed abbiano pubblicato almeno mille notiziari con 5 mila notizie, o che abbiano registrato la testata così come sopra indicato da almeno un anno ed abbiano emesso almeno 250 notiziari recanti non meno di 5 mila notizie nell'anno precedente.

L'erogazione dei contributi alle agenzie italiane di stampa di cui al comma precedente verrà effettuata su conforme parere della commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, ripartendo il contributo in parti uguali tra gli aventi diritto, fino alla concorrenza di lire 400 milioni. Lire cento milioni sono ripartite nella stessa forma, fra le stesse agenzie, tenendo conto, secondo criteri indicati dalla commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172:

a) del numero dei collegamenti per telescrivente, o altri analoghi;

b) dell'eventuale emissione di più bollettini giornalieri, per un numero complessivo di almeno 500 l'anno;

c) del numero dei redattori fissi a tempo pieno ed esclusivo;

d) della ininterrotta emissione di notiziari dalla data di registrazione della testata così come indicata nel comma precedente, risalente ad almeno dieci anni.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1982 è altresì autorizzata l'erogazione di contributi in ragione di anno dell'importo complessivo di lire 500 milioni alle agenzie di stampa che, avendo i requisiti di cui al quinto comma del presente articolo, abbiano contratto abbonamenti regolarmente contabilizzati con non meno di 15 quotidiani ed abbiano alle proprie dipendenze tre redattori a tempo pieno ed esclusivo a norma dell'art. 1 del contratto nazionale di lavoro. I contributi, la cui ripartizione è effettuata sulla base dei criteri indicati dalla commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, non sono cumulabili con quelli disposti dal precedente quinto comma.

Nessuna agenzia di stampa potrà comunque ricevere un contributo globale che superi il 50 per cento delle spese, documentate, sostenute per il personale e per le strutture. Le somme che in ciascun esercizio risulteranno eventualmente dalla differenza tra la ripartizione di cui ai precedenti commi e le erogazioni a norma del presente comma saranno utilizzate negli anni successivi per l'incremento degli stanziamenti in favore delle agenzie di stampa.

Art. 14.

Accertamenti relativi ai requisiti per la concessione delle integrazioni

La commissione tecnica per l'editoria di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, è incaricata di accertare per i giornali quotidiani e periodici, nonché per le agenzie di stampa, la sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione delle integrazioni sul prezzo della carta e dei contributi previsti dal presente decreto.

La medesima commissione è incaricata altresì dell'accertamento delle tirature dei giornali quotidiani ai fini del presente decreto.

I piani di riparto delle integrazioni sul prezzo della carta e dei contributi di cui agli articoli 9, 10 e 13 del presente decreto divengono esecutivi dopo l'approvazione da parte della commissione di cui al primo comma.

Art. 15.

Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti

Le tariffe telefoniche per le imprese iscritte nel registro di cui al precedente art. 4, limitatamente alle linee delle testate da esse edite, sono ridotte del 50 per cento. La riduzione si applica in aggiunta a tutte le altre riduzioni, tariffe in abbonamento, forme di forfettizzazione attualmente esistenti, mediante riduzione del 50 per cento delle somme riportate in bolletta, esclusi i prelievi fiscali. La stessa riduzione si applica per la cessione in uso di circuiti telefonici per la utilizzazione telefotografica, telegrafica, fototelegrafica, per trasmissioni in fac-simile a distanza delle pagine del giornale e delle telefoto per trasmissioni in simultanea, telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature multiplex, nonchè alle tariffe telex, telegrafiche e postali.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvede ad istituire servizi speciali di trasporti sulla rete nazionale dei giornali quotidiani e periodici. Analoghi servizi sono istituiti anche dalle aziende pubbliche di trasporto ferroviario ed automobilistico.

Eventuali adeguamenti tariffari per la spedizione a mezzo posta dei giornali quotidiani e periodici editi dalle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 4 potranno essere disposti previo parere della commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di cui al presente articolo saranno effettuate dal Ministero del tesoro nei confronti delle

amministrazioni, enti pubblici e società concessionarie che abbiano prestato servizi in questione con fondi iscritti a carico di un apposito capitolo del bilancio.

Sono escluse dalle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo le stampe propagandistiche contenenti pubblicità relativa alle vendite per corrispondenza, e cataloghi relativi alle vendite stesse per una percentuale superiore al 50 per cento del totale delle pagine. Alle suindicate stampe si applicano le tariffe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1976, n. 726, e successive modificazioni.

Art. 16.

Mutui agevolati

Gli istituti e le aziende di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine, di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati ad accordare, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative, finanziamenti a favore delle imprese editrici di giornali quotidiani o periodici, delle imprese la cui attività esclusiva o prevalente consiste nella stampa di giornali quotidiani o periodici, delle agenzie nazionali di stampa di cui al precedente art. 5, delle imprese editrici di libri nonchè delle imprese di distribuzione per consentire l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche e degli impianti di composizione, stampa, confezione magazzino, nonchè la costruzione e la ristrutturazione di immobili e l'acquisto del terreno.

La quota degli investimenti assistita da contributo in conto interessi non può superare il 70 per cento del complesso delle spese previste per gli impianti fissi, ivi comprese quelle indicate nel primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e le spese previste per le scorte ad esclusione della carta, nella misura massima del 40 per cento degli investimenti fissi.

Detti limiti percentuali sono elevati rispettivamente all'80 per cento e al 60 per cento per le cooperative di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Il limite massimo di finanziamento assistibile dal contributo in conto interessi è stabilito in lire 6.000 milioni per ogni operazione senza alcuna differenza territoriale.

Al fine di porre gli istituti erogatori in condizione di praticare i tassi di interesse agevolati previsti dal presente decreto, è istituito un fondo per il concorso statale per il pagamento degli interessi sui finanziamenti previsti. A tal fine viene autorizzata apposita gestione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni e Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite da un contributo dello Stato di 2.500 milioni di lire per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del presente decreto, di lire 5 mila milioni per gli altri 14 esercizi successivi e di 2.500 milioni per l'ultimo esercizio.

I contributi in conto interessi di cui al presente articolo sono autorizzati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'art. 5 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Per l'adozione di delibere concernenti le proposte per la concessione del contributo in conto interessi su finanziamenti relativi a imprese editrici di libri, il comitato è integrato da due esperti in materia di editoria libraria nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione della Associazione italiana editori.

Ai finanziamenti concessi per la realizzazione degli investimenti di cui al primo comma del presente articolo si applica il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed oneri accessori pari al 50 per cento del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, ridotto al 30 per cento per le cooperative giornalistiche di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

La durata dei mutui agevolati di cui al primo comma del presente articolo, comunque non superiore a 15 anni, di cui non più di due anni di utilizzo e preammortamento, le modalità di ammortamento e le altre eventuali condizioni sono stabilite per ciascuna operazione all'atto della concessione del contributo.

Per la liquidazione dei contributi in conto interessi si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Art. 17.

Fondo centrale di garanzia

E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni e Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, un fondo centrale di garanzia per i finanziamenti di importo non superiore a 300 milioni di lire, concessi in base al precedente art. 16 ed ammessi ai benefici di cui allo stesso art. 16. A tal fine viene autorizzata apposita gestione ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

La garanzia sul fondo è di natura sussidiaria e può essere accordata agli istituti ed aziende di credito indicati nell'art. 16, su richiesta dei medesimi o dei beneficiari dei finanziamenti.

La garanzia del fondo si applica con le stesse modalità previste dal terzo comma dell'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:

1) dalle somme che gli istituti erogatori dovranno versare in misura corrispondente alla trattenuta che essi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti concessi, limitatamente ai primi 300 milioni dei finanziamenti stessi. La trattenuta è dello 0,50 per cento;

2) da contributi posti a carico degli istituti erogatori di importo pari a quello stabilito dal CIPI, ai sensi della lettera *B*) del terzo comma dell'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

3) da un contributo dello Stato di lire 200 milioni per ciascuno dei primi due esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore del presente decreto e da un contributo dello Stato di lire 100 milioni per il terzo anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto;

4) dagli interessi maturati sulle disponibilità del fondo.

Art. 18.

Mutui agevolati in favore dell'editoria libraria per opere di elevato valore culturale

Gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 16 sono autorizzati ad accordare finanziamenti di importo non superiore a 500 milioni di lire e della durata massima di 10 anni alle imprese editrici di libri per la copertura dei costi di fabbricazione di opere di elevato contenuto culturale e scientifico.

I costi di fabbricazione ammessi al finanziamento sono quelli relativi alla carta, alla composizione, alla stampa e alla confezione dei libri.

Ai finanziamenti concessi ai sensi del primo comma del presente articolo si applica il tasso annuo di interesse comprensivo di ogni spesa ed oneri accessori pari al 50 per cento del tasso di riferimento di cui allo art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Il pagamento del contributo in conto interessi sui finanziamenti di cui al precedente comma è autorizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'art. 5 della legge 6 giugno 1975, n. 172, integrato come al precedente art. 16.

Per il pagamento del contributo in conto interessi sui finanziamenti previsti dal presente articolo viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni e Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, uno speciale fondo per il contributo dello Stato di 1.000 milioni di lire per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del presente decreto, di 2.000 milioni per i nove esercizi successivi, di lire 1.000 milioni per l'ultimo esercizio.

Art. 19.

Contributi per nuove iniziative editoriali

Per gli esercizi finanziari 1980 e 1981, al fine di favorire la nascita di nuove testate o la creazione di nuove società editrici di giornali quotidiani, sono erogati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni ed Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, a carico del bilancio dello Stato, contributi a fondo perduto di lire 1.000 milioni in ragione d'anno.

Il contributo è erogato a ciascuna impresa quale concorso nelle spese per gli impianti afferenti l'attività giornalistica, fino al 10 per cento del totale della spesa o comunque non oltre 300 milioni di lire per ogni società editoriale di giornali quotidiani.

I contributi di cui sopra sono accordati con priorità a società editrici che non siano proprietarie di altre testate.

Nel concorso di più domande, quando venga complessivamente superata la disponibilità dell'esercizio finanziario in corso, è data priorità alle società editrici che intendano localizzare i propri impianti in regioni o province nelle quali non sia stampato alcun quotidiano o ne sia stampato uno solo. Tra diverse iniziative localizzate nella stessa area è data priorità a quelle promosse dalle cooperative di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Art. 20.

Trattamento straordinario di integrazione salariale

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, è esteso, con le modalità previste per gli impiegati, ai giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa di cui al secondo comma del precedente art. 13 sospesi dal lavoro, per le cause indicate nelle norme citate.

L'importo del trattamento di integrazione salariale non può essere superiore all'80 per cento della retribuzione minima contrattuale del redattore ordinario prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico. Detto importo non può superare in ogni caso l'ammontare mensile di lire cinquecentomila che va rapportato alle ore di integrazione autorizzate. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'importo massimo di lire cinquecentomila sarà aumentato in misura pari all'aumento dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti maturato nell'anno precedente.

Al personale dipendente dalle imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa di cui all'art. 13, secondo comma, del presente decreto, compresi i giornalisti professionisti, in eccedenza rispetto alle esigenze aziendali, è corrisposta una indennità pari all'80 per cento della retribuzione minima contrattuale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, entro il limite massimo di 40 ore settimanali. Il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite la commissione di cui allo art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172 e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale, accerta la sussistenza dello stato di crisi aziendale delle imprese in parola, cui siano ricollegabili il fallimento, la cessazione totale o parziale dell'attività oppure una esuberanza di personale in conseguenza anche di processi di ristrutturazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base degli accertamento del CIPI, adotta i conseguenti provvedimenti di concessione dell'indennità sopra indicata, per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a 24 mesi.

Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di cui agli articoli 3, primo e secondo comma, e 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni.

Alla corresponsione dell'indennità di cui al precedente terzo comma per i dipendenti non giornalisti provvede l'INPS attraverso la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

Alla corresponsione dei trattamenti previsti per i giornalisti dai commi primo, secondo e terzo del presente articolo provvede l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI).

I trattamenti di cui al presente articolo e quelli previsti dal successivo art. 21 non sono cumulabili con altri trattamenti previdenziali sostitutivi della retribuzione o con compensi percepiti in conseguenza di attività lavorative.

Art. 21.

Risoluzione del rapporto di lavoro dei lavoratori poligrafici

Indipendentemente dalle ipotesi di licenziamento per giusta causa ovvero per giustificato motivo, disciplinate dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, modificata dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, il rapporto di lavoro dei dipendenti appartenenti alla categoria dei poligrafici si risolve, per la durata di cinque anni a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, con diritto alla indennità, per mancato preavviso:

1) a seguito di passaggio ad altra azienda;

2) in caso di dimissioni;

3) alla scadenza del periodo massimo di 24 mesi di godimento dell'indennità di cui al terzo comma dello articolo precedente;

4) nel caso in cui, dopo 12 mesi dall'inizio del godimento della predetta indennità, sia stata rifiutata la offerta, tramite l'ufficio provinciale del lavoro, di una occupazione sostitutiva di pari livello professionale e con retribuzione annuale lorda non inferiore al 90 per cento di quella in godimento. Tale occupazione deve essere offerta nello stesso comune in cui si è svolta l'attività lavorativa, o in quello di residenza del lavoratore, o in un comune contermine, oppure deve essere accompagnata dalla offerta di una indennità di nuova sistemazione in misura non inferiore a 3 mensilità della retribuzione mensile lorda percepita all'atto dell'adozione del programma di ristrutturazione.

La disposizione di cui al precedente comma si applica ai lavoratori poligrafici anche in caso di cessazione totale o parziale dell'attività o in caso di fallimento delle imprese.

Art. 22.

Risoluzione del rapporto di lavoro dei giornalisti professionisti

Le norme di cui al precedente art. 21 si applicano ai giornalisti professionisti, salvo quanto disposto dal primo comma, punto 4).

In seno alla commissione nazionale per l'impiego è istituita apposita sottocommissione presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o, per sua delega, da un funzionario con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale e composta da due rappresentanti degli editori di quotidiani e da due rappresentanti dei giornalisti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative di categoria. Le imprese editrici di giornali quotidiani e le agenzie di stampa di cui all'art. 13, secondo comma, del presente decreto che abbiano eccedenze di giornalisti professionisti, sono tenute ad inviare alla suddetta sottocommissione i nominativi, con l'indicazione della rispettiva qualifica professionale, entro quindici giorni dala data in cui i giornalisti professionisti sono stati dichiarati esuberanti.

La sottocommissione ha il compito di tenere l'elenco nominativo nazionale dei giornalisti, di cui al precedente comma e di rilasciare l'atto di avviamento ai sensi dei comma successivi.

Le aziende nelle condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, che debbano procedere all'assunzione di giornalisti professionisti, sono tenute a presentare direttamente alla sottocommissione richiesta nominativa del personale incluso nell'elenco predetto.

Il rapporto di lavoro si risolve anche se, dopo dodici mesi dall'inizio del godimento della indennità di cui all'art. 20, terzo comma, il giornalista professionista rifiuti l'offerta, effettuata tramite la sottocommissione di cui al secondo comma del presente articolo, di una occupazione sostitutiva di pari livello professionale e con retribuzione annuale lorda non inferiore al 90 per cento di quella in godimento. Tale occupazione deve essere offerta nel comune in cui si è svolta l'attività lavorativa o in un comune contermine o in quello di residenza del giornalista professionista; qualora l'offerta di lavoro avvenga su base nazionale, essa deve essere accompagnata da una indennità di nuova sistemazione in misura non inferiore a tre mensilità della retribuzione mensile lorda percepita all'atto dell'adozione del programma di ristrutturazione.

Nei casi di risoluzione del rapporto previsti dal presente articolo il giornalista professionista ha diritto al trattamento di fine rapporto stabilito dal contratto collettivo nazionale di categoria in caso di licenziamento.

Art. 23.

Prepensionamento dei lavoratori poligrafici e dei giornalisti professionisti

Ai lavoratori di cui agli articoli 21 e 22 è data facoltà di optare, entro sei mesi dall'ammissione al trattamento di cui al terzo comma dell'art. 20, per i seguenti benefici:

a) per i lavoratori poligrafici: prepensionamento con un aumento dell'anzianità contributiva pari a 5 anni nei casi in cui siano stati maturati almeno 30 anni di anzianità contributiva;

b) per i giornalisti professionisti: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantacinquesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno 15 anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI del requisito contributivo previsto dall'art. 4, secondo comma, del regolamento approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1953, e successive modificazioni;

c) corresponsione di una indennità pari a quella corrisposta per gli anni di servizio effettivamente prestati nel settore fino ad un massimo di 10 anni;

d) concessione di un credito agevolato alle condizioni previste dal precedente art. 16 per le cooperative giornalistiche fino ad un importo pari a quello complessivo della indennità corrisposta ai sensi della precedente lettera *c*), allo scopo di consentire al lavoratore di rilevare e costituire una azienda artigiana nel settore grafico, ovvero effettuare il proprio conferimento ad una cooperativa operante nello stesso settore.

I benefici previsti dalle lettere *a*) e *b*) non sono cumulabili con quelli della lettera *d*).

Il trattamento pensionistico corrisposto ai sensi delle lettere *a*) e *b*) non è cumulabile né con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, né con

altri trattamenti di pensione, né con l'indennità di disoccupazione, ed è corrisposto fino a tutto il mese nel quale i lavoratori compiono l'età del pensionamento.

Dal divieto di cumulo sono escluse le pensioni di guerra e gli altri trattamenti a queste assimilabili per disposizioni di legge.

Ai titolari dell'assegno si applicano le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che disciplinano i ricorsi e le controversie.

Art. 24.

Previdenza per i giornalisti

La gestione delle forme di previdenza per i giornalisti professionisti è esercitata dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornilisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI), a norma della legge 20 dicembre 1951, n. 1564.

Le forme previdenziali gestite dall'INPGI dovranno essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive.

Art. 25.

Interventi finanziari straordinari per la stampa quotidiana

Per il biennio decorrente dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto gli istituti di credito a medio e lungo termine che esercitano il credito industriale e le aziende di credito possono accordare alle imprese editrici di giornali quotidiani, anche in deroga a norme di legge e di statuto, finanziamenti agevolati connessi a programmi di risanamento finanziario e di ristrutturazione economico-produttiva.

Per ciascuna impresa il finanziamento agevolato può essere concesso una sola volta, pur potendo essere ripartito tra più aziende o istituti di credito sulla base di un unico programma, e non può superare l'ammontare dell'80% dei ricavi netti delle vendite anche in abbonamento dei quotidiani editi, escluso il fatturato della pubblicità, risultanti nel bilancio dell'anno precedente all'entrata in vigore del presente decreto.

I programmi di cui al primo comma devono prevedere in via prioritaria l'estinzione delle passività verso aziende e istituti di credito e verso istituti previdenziali risultanti dal bilancio dell'impresa relativo all'esercizio precedente alla entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, l'estinzione delle altre passività verso terzi risultanti dal bilancio stesso. Se non vi sono passività, o per la parte che ne eccede l'ammontare, il finanziamento deve essere destinato alla realizzazione di iniziative di ristrutturazione economico produttiva comprese tra le seguenti:

a) introduzione di sistemi di produzione e di gestione basati sull'impiego di elaboratori ed elaborazione dei programmi necessari per renderli operativi;

b) riqualificazione del personale connessa con l'introduzione di nuove tecnologie;

c) costituzione delle scorte di materie prime e di materiali da impiegare nella produzione, necessarie per assicurare la regolarità e continuità di questa;

d) nuove iniziative editoriali, anche nell'ambito delle testate esistenti;

e) quote di finanziamento eccedenti i limiti di cui all'art. 16, quarto comma.

Al fine di porre le aziende e gli istituti di credito in condizione di praticare il tasso agevolato è istituito un fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, distinto da quello previsto dall'art. 16 e ne è autorizzata la gestione ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni e Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite da un contributo dello Stato di 3.500 milioni di lire per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del presente decreto, di 7.000 milioni di lire per i nove esercizi successivi e di 3.500 milioni di lire per l'ultimo esercizio finanziario.

Ai finanziamenti agevolati di cui al presente articolo, concessi per la durata massima di 10 anni e autorizzati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'art. 5 della legge 6 giugno 1975, n. 172, previo esame del programma di risanamento e ristrutturazione presentato dall'impresa richiedente, si applica il tasso annuo di interesse comprensivo di ogni spesa e oneri accessori, pari al 50 per cento del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministro del tesoro stabilirà con proprio decreto le procedure per la richiesta del contributo e la presentazione dei programmi, gli adempimenti a carico delle aziende e istituti di credito e delle imprese mutuatarie anche per quanto riguarda la documentazione necessaria a comprovare l'effettivo utilizzo dei finanziamenti secondo i programmi, i tempi e le modalità di erogazione del contributo, le modalità di restituzione delle somme non utilizzate in conformità ai programmi e ogni altra modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

L'ammontare del contributo per ogni singola impresa non potrà superare il 20 per cento della dotazione finanziaria di cui al precedente quinto comma.

Art. 26.

Norma transitoria in materia di mutui agevolati

Sono trasferite al fondo di cui al quinto comma dell'art. 16 le somme che al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono ancora disponibili sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 5 della legge 6 giugno 1975, n. 172 e all'art. 2 della legge 1° agosto 1978, n. 428.

Le operazioni di finanziamento, effettuate ai sensi delle leggi di cui al precedente comma, già definite all'entrata in vigore del presente decreto o da definire ai sensi e nei limiti del precedente primo comma, continuano ad essere disciplinate dalle norme contenute nelle leggi di cui al primo comma, esclusivamente a carico delle disponibilità residue sui relativi stanziamenti.

Art. 27.

Contributo straordinario dello Stato all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta

Ai fini della corresponsione dei contributi di cui agli articoli 9, 10, 12 e 13 è autorizzata la concessione in favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta di un contributo straordinario dello Stato di lire 50 miliardi in ragione d'anno per il periodo 1° luglio 1978-31 dicembre 1982.

Il contributo straordinario dello Stato, previsto dal comma precedente, deve essere versato in un fondo speciale ed iscritto in bilancio su apposito capitolo nel comparto attivo delle entrate extracontributive per le quote acquisite nell'anno cui si riferisce il bilancio stesso.

Alla corresponsione delle integrazioni e dei contributi di cui agli articoli 9, 10, 12 e 13 l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta provvede con il contributo dello Stato di cui ai commi precedenti e con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni.

La gestione relativa sia al contributo straordinario dello Stato, integrato con versamenti della quota dei contributi dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sia alle provvidenze di cui ai citati articoli 9, 10, 12 e 13 formerà oggetto di una contabilità speciale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Art. 28.

Servizio dell'editoria

Per gli adempimenti derivanti dall'applicazione del presente decreto è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni e Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica il Servizio dell'editoria e conseguentemente saranno modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, le dotazioni organiche dei ruoli del personale del Servizio e dell'Ufficio di cui alla tabella II del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212, e successive modificazioni.

Art. 29.

Copertura finanziaria

All'onere complessivo di lire 173.000 milioni — ivi compreso quello concernente le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di cui all'art. 15 valutato in lire 45.000 milioni e quello riguardante l'istituzione del Servizio editoria di cui all'art. 28, valutato in lire 2.000 milioni — derivante dall'applicazione del presente decreto per il periodo dal 1° luglio 1977 al 31 dicembre 1980, si provvede quanto a lire 70.000 milioni a carico dello stanziamento di cui al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1979 e quanto a lire 103.000 milioni mediante riduzione dello stanziamento di cui al predetto cap. 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 30.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1980

PERTINI

COSSIGA — MORLINO —
ANDREATTA — REVIGLIO —
PANDOLFI — COLOMBO —
BISAGLIA — SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1980
Atti di Governo, registro n. 26, foglio n. 6

ALLEGATO *A*

DATI STATISTICI
(*su base annuale per ciascuna testata edita*)

Giorni di uscita:
lunedì . . . .
altri giorni . . . .
Copie tirate . . . .
Copie vendute in edicola . . . .
Copie vendute in abbonamento normale . . . .
Copie vendute in abbonamento speciale . . . .
Totale copie vendute . . . .
Totale pagine pubblicate . . . .
Totale pagine di pubblicità pubblicate . . . .

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1980.

Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio e della mensa o dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende operanti in Trieste e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio e della mensa o dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende operanti in Trieste e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio e della mensa o dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende operanti in Trieste e provincia, è determinato come segue:

Categoria	Vitto L.	Alloggio L.	Altre somministrazioni L.	Totale lire giornaliere
Parenti del datore di lavoro ed altri lavoratori dipendenti (per tutti i settori di attività, compresi i dipendenti dei pubblici esercizi e degli stabilimenti di cura	600	150	200	950

Portieri: valori globali dell'alloggio ed altre somministrazioni L. 415 giornaliere.

Mensa aziendale: L. 180 per ogni giornata di somministrazione.

Il valore mensile si ottiene moltiplicando il valore giornaliero per 26 giornate.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1379)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1980.

Modalità per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una azienda di credito.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 15 maggio 1954, n. 270, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1054;

Visto l'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, che prevede il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27, 30, 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nonché ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire cento milioni;

Considerato che il terzo comma dello stesso art. 12 prevede la emanazione di un decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro al fine di stabilire le caratteristiche del documento da rilasciare al contribuente dall'azienda di credito delegata, i dati che deve contenere, le modalità per il rilascio del documento stesso, per il pagamento dell'imposta e per la trasmissione dei dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli;

Visti gli articoli 27 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come sostituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24;

Ritenuta la necessità di sostituire i decreti ministeriali 30 marzo 1978 e 24 maggio 1979;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda di credito delegata al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, deve attestare la data in cui ha ricevuto l'ordine di pagamento, l'importo di questo e l'impegno ad effettuare il pagamento all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro i previsti termini, su apposito modulo conforme all'allegato 1, in almeno tre esemplari da ottenersi a ricalco dalla delega rilasciata dal contribuente. L'attestato deve essere contraddistinto da un numero di codice atto ad individuare l'azienda di credito delegata e la sua dipendenza che ha ricevuto l'ordine di pagamento e deve contenere la indicazione del periodo cui si riferisce la liquidazione dell'imposta nonché il numero di partita IVA del contribuente. L'azienda di credito delegata deve controllare che la quarta, terza e seconda cifra a partire da destra del numero di partita IVA indicato dal contribuente,

corrispondano al codice dell'ufficio IVA competente per territorio (secondo la tabella allegato 2) cioè quello nella cui provincia ha sede la dipendenza alla quale la delega è stata conferita.

Dei tre esemplari dell'attestato:

il primo deve essere consegnato con le modalità e nei termini previsti nel successivo art. 5 all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui provincia ha sede la dipendenza delegata;

il secondo deve essere trattenuto dall'azienda di credito;

il terzo deve essere consegnato al contribuente.

Art. 2.

L'azienda di credito delegata deve eseguire il pagamento direttamente all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui provincia ha sede la dipendenza alla quale è stata rilasciata la delega, mediante gli assegni previsti dall'art. 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, numero 827, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656.

I pagamenti devono essere effettuati, cumulativamente, per ciascuna giornata al netto dell'importo delle commissioni, entro i previsti termini, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2963 del codice civile, della legge 24 gennaio 1962, n. 13, nonché dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1.

I pagamenti devono essere effettuati, per ciascuna azienda di credito, da un massimo di tre dipendenze capofila per ciascuna provincia, di cui una nel capoluogo. Nel caso di aziende di credito che non abbiano dipendenza nel capoluogo, le dipendenze capofila non possono superare il numero di due.

In deroga a quanto stabilito dal primo comma del presente articolo, il pagamento può essere effettuato dalle dipendenze capofila non aventi sede nel capoluogo, anche mediante conto corrente postale intestato al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto su modello ch8-*quater* AUT, indicando nella causale il codice dell'azienda di credito, il codice della dipendenza capofila e il numero progressivo di riferimento del modulo di cui al comma successivo. Il pagamento a mezzo di conto corrente postale è comunque obbligatorio in caso di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto.

Per ogni pagamento, effettuato sia direttamente all'ufficio sia mediante conto corrente postale, deve essere utilizzato apposito modulo conforme all'allegato 3 redatto in sei esemplari, contraddistinto dal codice dell'azienda di credito e dal codice della dipendenza capofila che esegue il pagamento nonché da un numero identificativo progressivo distintamente per ciascuna dipendenza capofila, composto da sei cifre e seguito da un codice di controllo di due cifre.

Dei sei esemplari, tre devono essere trattenuti dall'azienda di credito e tre consegnati all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, insieme con i relativi assegni; per i pagamenti effettuati tramite conto corrente postale, i tre esemplari destinati all'ufficio, con allegata la relativa attestazione di versamento in conto corrente postale, devono essere raggruppati e consegnati con periodicità mensile, il primo giorno lavorativo successivo al 23 di ogni mese; ciascun gruppo comprende gli esemplari che si riferiscono a pagamenti effettuati fino al giorno precedente a quello della consegna.

Art. 3.

Le aziende di credito di cui all'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, devono pagare entro i prescritti termini, l'ammontare dell'imposta da esse dovuta al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto attraverso una delle proprie dipendenze capofila con le modalità prescritte nei comma primo e quarto del precedente articolo.

Per i versamenti deve essere utilizzato un modulo conforme all'allegato 4, redatto in cinque esemplari, contraddistinto dal codice dell'azienda di credito e della dipendenza capofila che effettua il pagamento nonché da un numero identificativo progressivo compreso nell'ambito della numerazione adottata dalla dipendenza capofila, per i documenti previsti nel quinto comma dell'art. 2.

Dei cinque esemplari, due devono essere trattenuti dall'azienda di credito e tre consegnati all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto con le modalità e i termini di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

Art. 4.

Il cassiere del servizio autonomo di cassa dell'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto assume direttamente in carico le somme pagate dalle aziende di credito, al netto delle commissioni, a mezzo assegni, e ne rilascia quietanza.

Il cassiere assume direttamente in carico anche le somme accreditate, al netto delle commissioni, sul conto corrente postale intestato all'ufficio, allibrandole sul registro giornale degli introiti mod. 102 serie imposta sul valore aggiunto.

Le somme di cui sopra costituiscono accertamento di entrata e vengono corrispondentemente annotate nelle relative contabilità periodiche.

Il cassiere inoltre trasmette, vistati per convalida, due dei tre esemplari dei moduli pervenuti insieme con i pagamenti, al reparto amministrativo.

Il Ministero delle finanze al fine di assicurare, ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la contabilizzazione delle entrate al lordo delle commissioni, dovrà provvedere alla emissione di specifici mandati commutabili in quietanza di entrata per la regolazione contabile degli importi delle commissioni, trattenute, in ciascun mese, delle aziende di credito delegate.

Comunicazione dell'importo lordo e netto delle riscossioni, nonché delle relative commissioni bancarie, dovrà altresì essere fatta mensilmente dal centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, per ogni ufficio, alla Ragioneria generale dello Stato, ispettorato generale del bilancio.

Art. 5.

La consegna del primo esemplare degli attestati prescritti dall'art. 1 deve essere effettuata dalla dipendenza capofila delle aziende di credito raggruppando gli attestati corrispondenti ad ogni pagamento eseguito all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

Ciascun raggruppamento è accompagnato da uno degli esemplari trattenuti dall'azienda di credito (modulo allegato 3); gli attestati che lo accompagnano devono essere ordinati per codice dipendenza delegata e nell'ambito di questa per importo crescente.

La consegna dei raggruppamenti suddetti viene effettuata entro trenta giorni dalla data prevista per l'inoltro, al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dei supporti magnetici di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

L'azienda di credito delegata è tenuta a registrare su supporto magnetico i dati relativi agli attestati rilasciati nonché quelli relativi ai moduli di cui agli articoli 2 e 3.

Il supporto, che può contenere anche i dati relativi alle operazioni effettuate da più aziende di credito, deve essere predisposto in duplice esemplare, secondo le modalità di registrazione e le caratteristiche tecniche stabilite nell'allegato 5 del presente decreto.

Il primo esemplare del supporto, contenente i dati riguardanti gli attestati rilasciati nei periodi sottoelencati, deve essere consegnato al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari entro il termine a fianco di ciascuno indicato:

1° dicembre ÷ 7 gennaio: 20 febbraio;

8 gennaio ÷ 31 marzo: 15 maggio;

1° aprile ÷ 31 maggio: 15 luglio;

1° giugno ÷ 31 agosto: 15 ottobre;

1° settembre ÷ 30 novembre: 15 gennaio.

Il secondo esemplare del supporto deve essere tenuto a disposizione dell'amministrazione finanziaria per un periodo di sei mesi dalla data di consegna dell'originale.

Le aziende di credito che vengono abilitate allo svolgimento del servizio, ai sensi dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono comunicare al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari entro venti giorni dalla data di attivazione del servizio, il proprio codice identificativo, desunto dal « Codice generale delle aziende di credito e degli istituti di credito speciale » gestito dalla Associazione bancaria italiana, le sedi delle dipendenze capofila distinte per provincia con la relativa codifica, nonché i dati identificativi degli enti incaricati della consegna dei supporti.

Le predette aziende e quelle che attualmente già svolgono il servizio devono comunicare all'indicato centro le variazioni intervenute nella designazione sia delle proprie dipendenze capofila con la relativa codifica sia degli enti incaricati della consegna dei supporti, entro venti giorni dal verificarsi delle variazioni stesse.

Art. 7.

Il centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari confronta i dati contenuti nei supporti pervenuti dalle aziende di credito con quelli acquisiti tramite i terminali degli uffici all'atto di emissione dell'ordine di incasso, allo scopo di verificarne la corrispondenza e di accertare il rispetto dei termini di pagamento e l'esattezza delle commissioni trattenute dalle aziende di credito. Confronta inoltre i dati di cui sopra registrati nei supporti con quelli dei versamenti di imposta risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti e riportati sui relativi supporti predisposti dal Consorzio nazionale degli esattori.

Il centro informativo segnala le eventuali discordanze all'ufficio interessato, il quale, previo riscontro con gli attestati in suo possesso, provvede agli adempimenti necessari per la rettifica, da parte delle aziende di credito, delle irregolarità da esse compiute.

Il centro informativo, a seguito dei controlli effettuati, può richiedere alle aziende di credito supporti integrativi, che devono essere consegnati entro trenta giorni dalla richiesta.

Il centro informativo tiene a disposizione delle aziende di credito i supporti già elaborati per un periodo non superiore a sei mesi.

Qualora i supporti non venissero ritirati entro il periodo di cui al precedente comma, il centro informativo procederà alla distruzione degli stessi.

Art. 8.

Per le operazioni concernenti i pagamenti mediante delega di cui al presente decreto, le dipendenze capofila delle aziende di credito devono tenere apposito partitario costituito dal secondo esemplare degli attestati rilasciati, nonché un conto riepilogativo degli ordini di pagamento ricevuti e di quelli eseguiti conservando le quietanze o le ricevute di versamento in conto corrente postale in ordine cronologico e uno degli esemplari delle distinte e delle dichiarazioni di pagamento di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

In caso di necessità ed esauriti i riscontri di cui allo art. 7, il Ministero delle finanze può richiedere al Ministero del tesoro di interessare la Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di credito, per controllare la corrispondenza dei versamenti alle evidenze contabili delle aziende di credito.

Art. 9.

I moduli allegati 1, 3 e 4 previsti dal presente decreto, nonché il supporto magnetico di cui all'art. 6, devono essere predisposti dalle aziende di credito.

Art. 10.

Resta fermo il pagamento dell'imposta mediante versamento diretto in tesoreria, da parte dei depositi generi di monopolio, previsto dal decreto 28 dicembre 1972 del Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

ALLEGATO 1/A

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

IVA

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO

La sottoscritta Azienda di credito

dipendenza — SEDE, FILIALE, SUCCURSALE, AGENZIA — PROVINCIA (sigla)

DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE OPPURE COGNOME E NOME

ATTESTA che....I....

VIA E NUMERO CIVICO — COMUNE — C.A.P. — PROVINCIA (sigla)

con domicilio fiscale in

NUMERO DI PARTITA I.V.A. 0 attribuito dall'Ufficio provinciale I.V.A. di

con delega irrevocabile conferita in data odierna ai sensi delle vigenti leggi, ha dato ordine di pagare, all'Ufficio I.V.A. della provincia nella quale ha sede la dipendenza sopraindicata,

a titolo di IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO relativa all'anno 19 per il periodo:

CONTRIBUENTI TRIMESTRALI					
1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	DICHIARAZ. ANNUALE		CESSAZ. ATTIVITÀ
31	32	33	90		88

CONTRIBUENTI MENSILI													
GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	DICHIARAZ. ANNUALE	CESSAZ. ATTIVITÀ
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	90	88

la somma di L. .000 (IN CIFRE) (Lire .... (IN LETTERE))

che questa azienda di credito si IMPEGNA a versare per conto dell'ordinante al predetto Ufficio I.V.A. entro i prescritti termini.

LUOGO	DATA (giorno mese anno)	CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA

....

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

PER L'UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.

ALLEGATO 1/B

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

IVA

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO

La sottoscritta Azienda di credito ______________________

dipendenza ______________________ (SEDE, FILIALE, SUCCURSALE, AGENZIA) PROVINCIA (sigla) ____

ATTESTA che....l.... ______________________ (DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE OPPURE COGNOME E NOME)

con domicilio fiscale in ______________________ (VIA E NUMERO CIVICO) ____ (COMUNE) ____ (C.A.P.) ____ (PROVINCIA (sigla)) ____

NUMERO DI PARTITA I.V.A. ______ 0 ____ attribuito dall'Ufficio provinciale I.V.A. di ______________________

con delega irrevocabile conferita in data odierna ai sensi delle vigenti leggi, ha dato ordine di pagare, all'Ufficio I.V.A. della provincia nella quale ha sede la dipendenza sopraindicata,

a titolo di IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO relativa all'anno 1 9 __ __ per il periodo:

CONTRIBUENTI TRIMESTRALI					
1° TRIM.	2° TRIM.	3° TRIM.	DICHIARAZ. ANNUALE	[illegible]	CESSAZ. ATTIVITÀ
31	32	33	99	[illegible]	66

CONTRIBUENTI MENSILI													
GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	DICHIARAZ. ANNUALE	CESSAZ. ATTIVITÀ
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	99	68

la somma di L. ______ .000 (IN CIFRE) (Lire ______________________ (IN LETTERE))

che questa azienda di credito si IMPEGNA a versare per conto dell'ordinante al predetto Ufficio I.V.A. entro i prescritti termini.

LUOGO	DATA	CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA
	giorno / mese / anno		

____

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

PER L'AZIENDA DI CREDITO
(dipendenza capofila)

ALLEGATO 1/C

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

IVA

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO

La sottoscritta Azienda di credito

dipendenza

SEDE, FILIALE, SUCCURSALE, AGENZIA — PROVINCIA (sigla)

ATTESTA che.... l....

DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE OPPURE COGNOME E NOME

con domicilio fiscale in

VIA E NUMERO CIVICO — COMUNE — C.A.P. — PROVINCIA (sigla)

NUMERO DI PARTITA I.V.A. 0

attribuito dall'Ufficio provinciale I.V.A. di

con delega irrevocabile conferita in data odierna ai sensi delle vigenti leggi, ha dato ordine di pagare, all'Ufficio I.V.A. della provincia nella quale ha sede la dipendenza sopraindicata,

a titolo di IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO relativa all'anno 19 per il periodo:

CONTRIBUENTI TRIMESTRALI					
1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	DICHIARAZ. ANNUALE		CESSAZ. ATTIVITÀ
31	32	33	90		98

CONTRIBUENTI MENSILI													
GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	DICHIARAZ. ANNUALE	CESSAZ. ATTIVITÀ
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	90	98

la somma di L. .000 (IN CIFRE) (Lire .... (IN LETTERE))

che questa azienda di credito si IMPEGNA a versare per conto dell'ordinante al predetto Ufficio I.V.A. entro i prescritti termini.

LUOGO	DATA (giorno, mese, anno)	CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA

....

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

PER IL CONTRIBUENTE

ALLEGATO 2

TABELLA DEI CODICI DEGLI UFFICI I.V.A.

Codice	Ufficio	Codice	Ufficio	Codice	Ufficio
001	Torino	033	Piacenza	065	Salerno
002	Vercelli	034	Parma	066	L'Aquila
003	Novara	035	Reggio Emilia	067	Teramo
004	Cuneo	036	Modena	068	Pescara
005	Asti	037	Bologna	069	Chieti
006	Alessandria	038	Ferrara	070	Campobasso
007	Aosta	039	Ravenna	071	Foggia
008	Imperia	040	Forlì	072	Bari
009	Savona	041	Pesaro	073	Taranto
010	Genova	042	Ancona	074	Brindisi
011	La Spezia	043	Macerata	075	Lecce
012	Varese	044	Ascoli Piceno	076	Potenza
013	Como	045	Massa Carrara	077	Matera
014	Sondrio	046	Lucca	078	Cosenza
015	Milano	047	Pistoia	079	Catanzaro
016	Bergamo	048	Firenze	080	Reggio Calabria
017	Brescia	049	Livorno	081	Trapani
018	Pavia	050	Pisa	082	Palermo
019	Cremona	051	Arezzo	083	Messina
020	Mantova	052	Siena	084	Agrigento
021	Bolzano	053	Grosseto	085	Caltanissetta
022	Trento	054	Perugia	086	Enna
023	Verona	055	Terni	087	Catania
024	Vicenza	056	Viterbo	088	Ragusa
025	Belluno	057	Rieti	089	Siracusa
026	Treviso	058	Roma	090	Sassari
027	Venezia	059	Latina	091	Nuoro
028	Padova	060	Frosinone	092	Cagliari
029	Rovigo	061	Caserta	093	Pordenone
030	Udine	062	Benevento	094	Isernia
031	Gorizia	063	Napoli	095	Oristano
032	Trieste	064	Avellino		

ALLEGATO 3

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

IVA

DISTINTA DI PAGAMENTO (1)

All'UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.

di ....

CODICI	
AZIENDA DI CREDITO	DIPENDENZA CAPOFILA

DATA DEL PRESENTE PAGAMENTO
GIORNO / MESE / ANNO

NUMERO IDENTIFICATIVO DOCUMENTO

Ai sensi delle vigenti leggi ed in conformità agli ordini ricevuti dai contribuenti, si provvede ad effettuare il seguente pagamento:

DATA DI CONFERIMENTO DELLE DELEGHE (2)	TOTALE IMPORTI DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO RICEVUTI	TOTALE COMMISSIONI NS. SPETTANZA	IMPORTO NETTO DA PAGARE (a-b)	NUMERO DI ATTESTATI
GIORNO / MESE / ANNO	a	b	c	d
....	.000	.000	.000	....

L'importo netto da pagare viene maggiorato/ diminuito a sistemazione della differenza riscontrata nel pagamento di cui al documento (3) .... .000 (±)

NUMERO ANNO

AMMONTARE COMPLESSIVO del pagamento L. .000

(Lire ....)

Estremi dei mezzi o dei documenti di pagamento allegati:

....

....

....

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

(1) Con il presente documento non è possibile versare penali per ritardato pagamento.

(2) La data di conferimento deleghe deve essere unica.

(3) Il numero del documento, cui si riferisce l'importo rettificativo deve comprendere le due cifre del codice di controllo; dell'anno dovranno essere indicate le ultime due cifre.

ALLEGATO 4

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO.

IVA
DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO (1)

All'UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.

di ______

CODICI		DATA DEL PRESENTE PAGAMENTO
AZIENDA DI CREDITO	DIPENDENZA CAPOFILA	GIORNO / MESE / ANNO

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL DOCUMENTO (2)

La sottoscritta AZIENDA DI CREDITO

con domicilio fiscale in — Via e numero civico — Comune — C.A.P. — Provincia (sigla)

NUMERO DI PARTITA I.V.A. | | | | | | | |0|1| | attribuito dall'ufficio provinciale I.V.A. di

versa la somma di L. .000 (Lire ______ (IN LETTERE))

a titolo di IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO relativa all'anno 1 9 _ _ per il periodo:

CONTRIBUENTI TRIMESTRALI				
1° TRIM.	2° TRIM.	3° TRIM.	DICHIARAZ. ANNUALE	CESSAZ. ATTIVITÀ
31	32	33	99	66

CONTRIBUENTI MENSILI													
GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	DICHIARAZ. ANNUALE	CESSAZ. ATTIVITÀ
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	99	66

tramite la sottoindicata dipendenza capofila operante nella stessa provincia dove ha sede il competente Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

DENOMINAZIONE E SEDE DELLA DIPENDENZA CAPOFILA

Estremi dei mezzi o dei documenti di pagamento allegati

______

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

(1) Con il presente documento non è possibile versare penali per ritardato pagamento
(2) Il numero identificativo deve essere superiore a 99000011.

ALLEGATO 5

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI DA INOLTRARE PERIODICAMENTE A CURA DELLE AZIENDE DI CREDITO AL CENTRO INFORMATIVO DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI.

I supporti sui quali devono essere registrati i dati delle attestazioni rilasciate ai contribuenti I.V.A. dalle aziende di credito ed i dati dei versamenti effettuati a norma dell'art. 3 del presente decreto ministeriale sono costituiti da nastri magnetici aventi le seguenti caratteristiche:

numero di tracce = 9;
numero di caratteri per pollice = 1600, oppure 6250;
tipo di codifica = EBCDIC, con bit di parità = ODD.

Non è ammessa la presenza di label, né standard, né non standard.

Sul contenitore di ogni bobina deve essere apposta una etichetta riportante le seguenti indicazioni:

destinatario: centro informativo della Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari;

azienda o ente che trasmette il supporto;

densità di registrazione (6250 o 1600);

oggetto: operazioni I.V.A. relative al periodo . . . .;

numero di bobine su cui sono contenuti i dati delle attestazioni relative al periodo considerato;

numero d'ordine della bobina nell'ambito della registrazione periodica.

La bobina può contenere informazioni relative a più aziende di credito; per ciascuna di queste vengono registrati i dati delle operazioni suddivise per dipendenza capofila e ordinate secondo il numero della distinta di pagamento; tutti i dati delle attestazioni relative ad una medesima distinta o dichiarazione di pagamento costituiscono la « unità di registrazione » e pertanto devono necessariamente essere registrate sulla stessa bobina.

I dati contenuti nella dichiarazione di pagamento di cui all'allegato 4 costituiscono una « unità di registrazione » a sè stante.

L'ente che trasmette i supporti relativi ad un determinato periodo, compatibilmente con l'integrità delle « unità di registrazione » che deve figurare al completo su una unica bobina, deve condensare su un numero minimo di bobine i dati del periodo.

Ciascuna « unità di registrazione » è composta dai seguenti records lunghi 38 caratteri:

1) record di testa;

2) record dettaglio.

La lunghezza del record fisico è di 3800 bytes, per cui il fattore di bloccaggio è di 100 records logici.

Il fattore di bloccaggio prescelto deve essere mantenuto per l'intero « file »; nel caso che l'ultimo blocco sia incompleto verranno aggiunti dei records di riempimento formati da tutti 9.

1) DESCRIZIONE DEL RECORD DI TESTA

Posizione	Descrizione campo	Tipo rapp. dei dati	Valore
1- 1	Tipo record	D.E.	1
2- 5	Codice azienda delegata .	D.E.	
6- 9	Codice dipendenza capofila	D.E.	
10-17	Numero distinta o dichiarazione di pagamento	D.E.	
18-18	Ultimo carattere anno di emissione distinta o dichiarazione di pagamento	D.E.	
19-38	Filler	D.E.	Spazi

Il numero della distinta di pagamento, di cui al comma quinto dell'art. 2, o della dichiarazione di pagamento di cui all'allegato 4, è costituito da un progressivo di sei cifre e da un codice di controllo di due cifre. Per quanto riguarda il progressivo la numerazione che va da 990.001 a 999.999 è riservata alle dichiarazioni di pagamento. Per quanto riguarda il codice di controllo esso è il resto della divisione per tredici del progressivo.

2) DESRIZIONE RECORD DETTAGLIO

Posizione	Descrizione campo	Tipo rapp. dei dati	Valore
1- 1	Tipo record	D.E.	2
2- 5	Codice dipendenza delegata	D.E.	
6-16	Numero partita I.V.A. .	D.E.	
17-17	Codice errore partita I.V.A.	D.E.	0 = numero di partita corretto 1 = numero di partita errato
18-30	Importo attestato . . .	D.E.	
31-34	Periodo d'imposta . . .	D.E.	Anno-Periodo
35-35	Codice errore periodo imposta	D.E.	0 = periodo corretto 1 = periodo errato
36-37	Sigla della provincia del domicilio fiscale (Roma = RM)	D.E.	
38-38	Codice errore sigla provincia	D.E.	0 = sigla provincia corretta 1 = sigla provincia errata

Il campo « codice errore partita I.V.A. » normalmente posto = 0, viene impostato a 1 nel caso che la quarta, terza e seconda cifra, a partire da destra, del numero di partita I.V.A., indicato dal contribuente, non corrisponda al codice dell'ufficio nella cui circoscrizione territoriale ha sede la dipendenza delegata, secondo la tabella allegato 2; tale campo deve inoltre essere impostato ad 1 nel caso il codice di controllo, cioè l'undicesimo carattere del numero di partita I.V.A., non corrisponda al risultato della verifica seguente.

Si moltiplicano per due le cifre di posizione pari (2ª, 4ª, 6ª, 8ª e 10ª) a partire da sinistra del campo « numero di partita I.V.A. »: tutte le singole cifre componenti i prodotti così ottenuti vanno poi sommate fra loro e con le cifre di ordine dispari (1ª, 3ª 5ª, 7ª e 9ª) del numero di partita. Nel caso che l'ultima cifra del risultato ottenuto sia zero, il codice di controllo del numero di partita I.V.A. deve essere uguale a zero, altrimenti deve essere uguale al complemento a dieci della suddetta ultima cifra.

Il campo « codice errore periodo d'imposta » normalmente posto = 0, viene impostato ad 1 nel caso il contribuente non abbia indicato il periodo di riferimento della delega di pagamento, abbia indicato più periodi di riferimento, ovvero la data

di conferimento della delega, in relazione al periodo di riferimento, non è compresa negli estremi precisati nella seguente tabella:

Periodo di riferimento	Estremi di tempestività della data delega
01	1° febbraio ÷ 5 marzo, dell'anno di riferimento
02	1° marzo ÷ 5 aprile, dell'anno di riferimento
03	1° aprile ÷ 5 maggio, dell'anno di riferimento
04	1° maggio ÷ 5 giugno, dell'anno di riferimento
05	1° giugno ÷ 5 luglio, dell'anno di riferimento
06	1° luglio ÷ 5 agosto, dell'anno di riferimento
07	1° agosto ÷ 5 settembre, dell'anno di riferimento
08	1° settembre ÷ 5 ottobre, dell'anno di riferimento
09	1° ottobre ÷ 5 novembre, dell'anno di riferimento
10	1° novembre ÷ 5 dicembre, dell'anno di riferimento
11	1° dicembre dell'anno di riferimento ÷ 5 gennaio, dell'anno successivo a quello di riferimento
12	1° gennaio ÷ 5 febbraio, dell'anno successivo a quello di riferimento
31	1° aprile ÷ 5 maggio, dell'anno di riferimento
32	1° luglio ÷ 5 agosto, dell'anno di riferimento
33	1° ottobre ÷ 5 novembre, dell'anno di riferimento
34	1° gennaio ÷ 5 febbraio, dell'anno successivo a quello di riferimento
66	1° gennaio dell'anno di riferimento ÷ 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento
99	1° gennaio ÷ 5 marzo, dell'anno successivo a quello di riferimento

Nel caso che, la data massima di ciascuno degli intervalli in precedenza indicati, cada di sabato o in un giorno festivo essa si intende prorogata al primo giorno successivo non festivo.

Il campo codice errore sigla provincia normalmente posto = 0 viene impostato ad 1 nel caso la sigla della provincia del domicilio fiscale indicata dal contribuente non coincida con la sigla della provincia ove ha sede la dipendenza delegata.

Prima di inoltrare la bobina al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari occorre controllare ogni «unità di registrazione» con il relativo pagamento. Deve essere calcolato, per ogni «unità di registrazione», il totale dei versamenti ricevuti, e delle commissioni spettanti, nonché l'importo netto da pagare; ciascuno di questi importi deve essere uguale al corrispondente dato presente nella distinta o dichiarazione di pagamento.

Nel caso di discordanza fra distinta o dichiarazione di pagamento e «unità di registrazione» quest'ultima non deve essere inserita nel supporto magnetico tranne che l'errore sia stato commesso nel compilare il documento di pagamento.

In tal caso infatti occorrerà procedere come segue:

rettifica presso l'ufficio I.V.A. del documento originale, se l'errore riguarda i dati identificativi dello stesso;

integrazione o detrazione dell'importo versato tramite un successivo documento di pagamento, se l'errore riguarda i dati contabili.

La «unità di registrazione» eventualmente omessa deve essere registrata, appena corretta, su apposita bobina da consegnare con ogni sollecitudine anche al di fuori delle scadenze fissate nell'art. 6.

Nonostante i controlli suddetti, può rendersi necessario procedere alla correzione di una «unità di registrazione» già inoltrata al centro informativo.

In tal caso dovrà sostituirsi l'intera «unità di registrazione» inesatta con una nuova unità composta da un record di testa sostitutivo e da records dettaglio.

3) Descrizione del record di testa sostitutivo

Posizione	Descrizione campo	Tipo rapp. dei dati	Valore
1- 1	Tipo record	D.E.	7
2- 5	Codice azienda dell'unità di registrazione da annullare	D.E.	
6- 9	Codice dipendenza capofila dell'unità di registrazione da annullare	D.E.	
10-17	Numero documento di pagamento dell'unità di registrazione da annullare	D.E.	
18-18	Ultimo carattere dell'anno di emissione della distinta o dichiarazione di pagamento indicato nell'unità da annullare	D.E.	
19-22	Codice azienda della nuova unità	D.E.	
23-26	Codice dipendenza capofila della nuova unità	D.E.	
27-34	Numero documento di pagamento della nuova unità	D.E.	
35-35	Ultimo carattere dell'anno di emissione del documento nella nuova unità	D.E.	
36-38	Filler	D.E.	Spazi

Il record di testa sostitutivo deve essere sempre seguito da tutti i records dettaglio della nuova «unità di registrazione» anche se identici a quelli della vecchia unità. Nel caso occorra annullare una «unità di registrazione» si dovrà procedere alla predisposizione di una unità composta dal solo record di testa, avendo cura di impostare tutti i campi previsti nel record, riportando identiche informazioni su entrambe le parti che lo compongono.

(1749)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Voxson S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di testine magnetiche di origine e provenienza Giappone, la ditta Voxson S.p.a. di Roma, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 12.915 di cui al mod. *B*-Import n. 3526437 rilasciato dal Monte dei Paschi di Siena, filiale di Roma, in data 22 febbraio 1973;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 9 aprile 1973 con un ritardo, quindi, di giorni sedici rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 700217 del 19 giugno 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il tardivo adempimento è dovuto a sopravvenute difficoltà di mercato che hanno indotto la ditta a nazionalizzare la merce in ritardo;

Considerato che tali fatti non possono, neppure come motivati dall'interessata, con istanza del 19 febbraio 1979, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima perchè aventi carattere commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Voxson S.p.a. di Roma, mediante fidejussione del Monte dei Paschi di Siena, filiale di Roma, nella misura del 5% di $ USA 12.915 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(1194)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1980.

Nomina di un membro del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, con funzioni di vice presidente.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1980, con il quale il dott. Giovambattista Cantiello, direttore generale per la finanza locale, è stato preposto alla reggenza della Direzione generale per le entrate speciali, con effetto dal 18 gennaio 1980, in sostituzione del dott. Valentino Verga;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1977, n. 1/63742, con il quale il dott. Valentino Verga, nella sua qualità di direttore generale per le entrate speciali, venne nominato membro del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, con funzioni di vice presidente, ai sensi dell'art. 2 del citato regolamento generale delle lotterie nazionali;

Ritenuto doversi provvedere alla sostituzione del dott. Valentino Verga con il dott. Giovambattista Cantiello, nell'ambito del Comitato suddetto;

Decreta:

A decorrere dal 18 gennaio 1980, il dott. Giovambattista Cantiello, direttore generale reggente per le entrate speciali, è nominato membro del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, con le funzioni di vice presidente del medesimo.

Roma, addì 1° febbraio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(1750)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1980.

Determinazione dello schema tipo di conto consuntivo delle aziende di servizi dipendenti dagli enti territoriali.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente « Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio »;

Considerato che l'art. 25, quarto comma, della citata legge n. 468, stabilisce che gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, concernente « Coordinamento delle disposizioni regolanti la contabilità delle province e dei comuni con le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468 e di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 335 », il quale all'art. 2, terzo comma, dispone che ai bilanci annuali di previsione dei comuni e delle province debbono essere allegati i conti consuntivi delle aziende municipalizzate e provincializzate relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;

Ritenuta l'opportunità che alla definizione dello schema tipo di bilancio delle aziende di servizi di cui sopra si proceda mediante decreto;

Sentita la Confederazione italiana servizi pubblici enti locali;

Decreta:

E' approvato l'allegato schema tipo di conto consuntivo delle aziende di servizi dipendenti dagli enti territoriali, composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	PASSIVO
Immobili (non industriali)	Fondo di dotazione
Impianti e macchinari	Fondo di riserva
Mobili e attrezzature	Fondo di riserva per conguaglio monetario
Altre attività patrimoniali	Fondo ammortamento (suddiviso tra ...)
Scorte	Fondo svalutazione crediti
Partecipazioni	Fondo rischi
Titoli di credito a reddito fisso	Fondo oscillazione titoli
Crediti verso utenti	Altri fondi
Crediti verso società controllate ed enti collegati	Altre passività patrimoniali
Effetti attivi	Fondo indennità di liquidazione al personale
Banche	*Mutui*
Altri crediti	Finanziamenti a breve
Tesoreria cassa e valori assimilati	Debiti diversi verso società controllate ed enti collegati
Ratei e risconti attivi	Anticipi da utenti
Spese e perdite da ammortizzare	Altri debiti
Perdite esercizi precedenti	Fornitori
Perdite d'esercizio 19...	Effetti passivi
	Banche
	Tesoreria
	Ratei e risconti passivi
	Utile netto d'esercizio 19...
Conti d'ordine	Conti d'ordine

CONTO ECONOMICO

COSTI	RICAVI
Esistenze iniziali	Ricavi da vendite e da prestazioni
Spese per acquisti (di esercizio e di impianti)	*Contributi in conto esercizio*
Spese per lavori, manutenzioni e riparazioni	Dividendi da partecipazioni
Spese per prestazioni di servizi	Proventi da investimenti immobiliari
Spese di personale:	Proventi e ricavi diversi
retribuzioni lorde	Rimborsi diversi
oneri sociali	Ricavi di attività smobilizzate
indennità di licenziamento erogate	Storni di ammortamenti relativi ad attività smobilizzate
Storni di attività ammortizzabili	Sopravvenienze attive e insussistenze passive
Imposte e tasse	Interessi su titoli a reddito fisso
Interessi su debiti verso società controllate ed enti collegati	Interessi su depositi bancari e tesoreria
Interessi su mutui	Interessi su crediti verso società controllate ed enti collegati
Interessi su finanziamenti a breve	Interessi su altri crediti
Interessi su altri debiti	Accantonamenti utilizzati nell'esercizio:
Spese generali	dal fondo svalutazione crediti
Perdite su crediti, su titoli e varie	dal fondo rischi
Ammortamenti	dal fondo indennità di liquidazione al personale
Accantonamenti:	dal fondo oscillazione titoli
in fondo svalutazione crediti	dai fondi diversi
in fondo rischi	Costi capitalizzati:
in fondo indennità di liquidazioni al personale	da spese per acquisti
in fondo oscillazione titoli	da spese per lavori, manutenzione e riparazione
in altri fondi	da spese per prestazioni di servizi
Sopravvenienze passive ed insussistenze attive	da spese di personale
Quote di spese e perdite da ammortizzare	da interessi passivi
Utile netto	da spese generali
	Rimanenze finali
	Perdita netta

(1747)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cia - Compagnia internazionale abbigliamento, con sede in Milano e stabilimenti in Fossombrone e Pergola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 13 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cia - Compagnia internazionale abbigliamento, con sede in Milano e stabilimenti in Fossombrone e Pergola (Pesaro);

Visti i decreti ministeriali 29 maggio 1978, 25 novembre 1978, 27 gennaio 1979, 26 marzo 1979 e 12 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio 1978 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cia - Compagnia internazionale abbigliamento, con sede in Milano e stabilimenti in Fossombrone e Pergola (Pesaro), è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1646)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica d'arte La Favorita S.n.c., in Ercolano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Ceramica d'arte La Favorita S.n.c. di Ercolano (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica d'arte La Favorita S.n.c. di Ercolano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1979 al 27 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1645)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga fino al 14 ottobre 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Ghisa Spoleto, in Milano, stabilimento di Spoleto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Fonderie Ghisa Spoleto, con sede in Milano, stabilimento di Spoleto (Perugia);

Visti i decreti ministeriali 8 agosto 1978, 31 marzo 1979, 2 aprile 1979 e 30 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 gennaio 1978 al 15 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Ghisa Spoleto, sede in Milano, stabilimento Spoleto (Perugia), è prolungata al 14 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1770)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1980.

Proroga fino al 13 gennaio 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Ghisa Spoleto, in Milano, stabilimento di Spoleto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Fonderie Ghisa Spoleto, con sede in Milano, stabilimento di Spoleto (Perugia);

Visti i decreti ministeriali 8 agosto 1978, 31 marzo 1979, 2 aprile 1979, 30 ottobre 1979 e 12 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 gennaio 1978 al 14 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Ghisa Spoleto, sede in Milano, stabilimento Spoleto (Perugia), è prolungata al 13 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1771)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1980.

Misura dell'indennità integrativa speciale per il trimestre 1° febbraio-30 aprile 1980.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni (per ultimo con l'articolo 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 609), istitutivi dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica, protocollo n. 2618 del 4 febbraio 1980, dalla quale risulta che l'indice del costo della vita, calcolato con base trimestre agosto-ottobre 1974 uguale a 100 per la determinazione dell'indennità di contingenza nei settori industria e commercio, per il trimestre novembre 1979-gennaio 1980 è risultato pari a 214,30 arrotondato a 214, con un aumento di 8 punti;

Ritenuto quindi che l'aumento del costo della vita è stato di 8 punti per il trimestre novembre 1979-gennaio 1980;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, che ha fissato in L. 2.389 la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale per ogni punto di aumento del costo della vita a decorrere dal semestre 1° novembre 1977-30 aprile 1978; maggiorazione che per gli 8 punti rilevati per il trimestre novembre 1979-gennaio 1980 è di L. 19.112 per il personale in attività di servizio;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1979, n. 609, la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in attività di servizio per il periodo 1° febbraio-30 aprile 1980 deve essere modificata in relazione ai punti maturati nel trimestre novembre 1979-gennaio 1980;

Decreta:

Per il trimestre 1° febbraio-30 aprile 1980 l'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta al personale statale in attività di servizio nella misura mensile di L. 281.272.

La corresponsione di detto importo, in applicazione dell'art. 1, secondo comma, della legge 6 dicembre 1979, n. 609, sarà effetuata a decorrere dal mese di aprile 1980 con pagamento nello stesso mese anche della somma di L. 38.224 pari alla differenza, per il periodo febbraio-marzo 1980, tra la misura dell'indennità integrativa speciale fissata dal precedente comma e quella dovuta dal 1° gennaio 1980.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1980
Registro n. 5 *Tesoro, foglio n.* 331

(1840)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 11 gennaio 1980. Legge n. 285/77, e successive modificazioni. Proroga di alcuni progetti di occupazione giovanile presentati dalla regione Marche.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1977, con la quale, tra l'altro, nel procedere all'assegnazione di fondi alle regioni, sono stati finanziati i progetti socialmente utili predisposti dalle regioni medesime ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, 285

Vista la propria delibera del 14 maggio 1979, con la quale sono state dettate direttive per l'adeguamento e la formulazione dei programmi predisposti dalle regioni ex art. 26, alla normativa del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479 e si è proceduto all'assegnazione alle regioni medesime di ulteriori fondi sulle somme disponibili;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica esperita dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alla richiesta, avanzata dalla regione Marche, di prosecuzione di ottantacinque progetti, per un periodo di otto mesi, per quelli predisposti dagli enti compresi nel territorio regionale del centro-nord e di dodici mesi per quelli predisposti dagli enti compresi nel territorio regionale della Cassa per il Mezzogiorno, nonché di trasformazione, per gli stessi periodi, dei contratti dei cinquecentosessantatre giovani interessati ai suddetti progetti, in contratti di formazione e lavoro, comportanti una spesa complessiva di lire 3.461.084.259, di cui L. 5.200.000 per contributi ai soci delle cooperative e L. 3.455.844.259 per tutte le altre spese;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Sono confermati, per la rispettiva durata sopra indicata, i progetti presentati dalla regione Marche, già approvati con delibera del 30 novembre 1977, di cui alle premesse.

I contratti di lavoro stipulati con i giovani assunti per l'esecuzione dei progetti di cui al primo capoverso sono trasformati in contratti di formazione e lavoro per la durata corrispondente a quella massima dei progetti di cui alle premesse in conformità a quanto stabilito dall'art. 26-*bis* quale introdotto dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479.

L'onere relativo ai suddetti progetti, ridimensionato a lire 3.455.844.259, trova copertura nell'ambito degli stanziamenti assegnati alla regione Marche con delibere CIPE del 30 novembre 1977 e del 14 maggio 1979.

Roma, addì 11 gennaio 1980

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(1656)

Deliberazione 11 gennaio 1980. Legge n. 285/77, e successive modificazioni. Nuovi progetti di occupazione giovanile predisposti dalla regione Campania e dal comune di Napoli.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modifiche, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 14 maggio 1979, con la quale sono state dettate direttive per l'adeguamento e la formulazione dei programmi predisposti dalle regioni ex art. 26, alla normativa del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 479 e si è proceduto all'assegnazione alle regioni medesime di ulteriori fondi sulle somme disponibili;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica espletata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alle richieste, avanzate dalla regione Campania, di finanziamento di undici progetti di iniziativa regionale che prevedono l'impiego di cinquemilacentosessanta giovani, per un periodo di dodici mesi, ed una spesa complessiva di L. 46.994.721.548, nonché di quattro progetti predisposti dal comune di Napoli, che prevedono l'impiego di tremilasettecentocinquanta giovani, per un periodo di dodici mesi, ed una spesa complessiva di L. 28.850.014.970;

Considerato che con il finanziamento dei nuovi progetti viene integralmente assorbito lo stanziamento dei fondi a suo tempo assegnati alla regione Campania con proprie delibere del 30 novembre 1977 e del 14 maggio 1979, fatti salvi gli oneri relativi alle istruttorie in corso, e che pertanto ogni ulteriore proroga, anche parziale, di detti progetti potrà essere ammessa solo con fondi regionali non essendo possibile l'utilizzazione dei fondi di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Sono finanziati per un periodo che non può superare i dodici mesi, i progetti di occupazione giovanile presentati dalla regione Campania, di cui alle premesse.

L'onere relativo ai suddetti progetti trova copertura nell'ambito degli stanziamenti assegnati alla regione Campania con delibere CIPE del 30 novembre 1977 e del 14 maggio 1979.

Ulteriori maggiori oneri per la realizzazione dei progetti ed eventuali proroghe, anche parziali, dei progetti stessi, che non trovino copertura nei fondi assegnati con le delibere di cui al comma precedente, dovranno essere assunti a proprio carico dalla regione.

Roma, addì 11 gennaio 1980

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(1657)

Deliberazione 11 gennaio 1980. Legge n. 285/77, e successive modificazioni. Piano di occupazione giovanile elaborato dal FORMEZ per la regione Calabria.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante norme in materia di occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Visto, in particolare, l'art. 26-*bis*, quarto comma, del decreto-legge n. 351/78 il quale stabilisce che le regioni possono avvalersi, per la predisposizione di progetti formativi finalizzati alla occupazione giovanile nei territori meridionali, dell'apporto tecnico del centro di formazione e studi (FORMEZ);

Vista la propria delibera del 14 maggio 1979, con la quale, tra l'altro, nel ripartire alle regioni i fondi recati dalla sopra indicata normativa sono stati assegnati 40 miliardi di lire alla regione Calabria per la realizzazione di un piano straordinario di occupazione giovanile, in considerazione della delicata e difficile situazione economica della regione;

Considerato che nella seduta del 14 maggio 1979 il CIPE ha preso atto di quanto comunicato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale circa la predisposizione da parte del FORMEZ di progetti formativi finalizzati all'occupazione giovanile nelle regioni meridionali;

Tenuto conto che la regione Calabria ha approvato con delibera della giunta regionale n. 5325 del 22 dicembre 1979 il piano elaborato dal FORMEZ per la stessa regione;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica espletata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alla richiesta di finanziamento del suddetto piano di occupazione giovanile predisposto dal FORMEZ per la regione Calabria, che prevede lo impiego di cinquemilacentocinquantadue giovani ed una spesa complessiva di lire 40 miliardi;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

E' finanziato, limitatamente all'assegnazione di lire 40 miliardi effettuata per la realizzazione di un progetto straordinario nella regione Calabria con delibera del 14 maggio 1979, il piano elaborato dal FORMEZ per la stessa regione Calabria di cui alle premesse.

La regione è impegnata a rielaborare il piano di cui sopra apportandovi le seguenti modifiche:

preventivare un fondo di riserva non inferiore a 6 miliardi di lire per far fronte agli aumenti di indennità integrativa speciale nonché a possibili ulteriori miglioramenti retributivi, riducendo conseguentemente il numero dei giovani da assumere e, ove occorra, la durata dei singoli progetti per il contenimento della spesa totale per il piano nel limite massimo di 40 miliardi di lire;

indicare il costo previsto dei singoli progetti e, per ognuno di essi, specificare le singole voci di spesa;

considerare la spesa della formazione professionale sulla base del parametro di L. 1.000 h/all.;

ridurre lo stipendio base del 30 % per le ore di formazione che non possono essere retribuite;

limitare le spese per il funzionamento e le attrezzature nei limiti del 10 % del costo globale del progetto;

prevedere la spesa relativa all'erogazione di L. 50.000 procapite per i soci delle cooperative.

Eventuali maggiori oneri per la realizzazione dei progetti non coperti dal fondo di riserva di cui al precedente comma dovranno essere assunti a proprio carico dalla regione.

Roma, addì 11 gennaio 1980

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(1658)

Deliberazione 11 gennaio 1980. Legge n. 285/77, e successive modificazioni. Nuovi progetti di occupazione giovanile predisposti dalla regione Sardegna.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modifiche, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 14 maggio 1979, con la quale sono state dettate direttive per l'adeguamento e la formulazione dei programmi predisposti dalle regioni ex art. 26, alla normativa del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 479 e si è proceduto all'assegnazione alle regioni medesime di ulteriori fondi sulle somme disponibili;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica espletata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alla richiesta di approvazione, presentata dalla regione Sardegna, di quattro progetti di occupazione giovanile che prevedono l'occupazione di centoquarantatre giovani, per un periodo di dodici mesi, ed una spesa complessiva di L. 1.308.585.671;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Sono finanziati, per un periodo di dodici mesi, i quattro progetti di occupazione giovanile presentati dalla regione Sardegna, di cui alle premesse.

L'onere relativo ai suddetti progetti trova copertura nello ambito degli stanziamenti assegnati alla regione Sardegna con delibere CIPE del 30 novembre 1977 e del 14 maggio 1979.

Roma, addì 11 gennaio 1980

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(1659)

Deliberazione 11 gennaio 1980. Legge n. 285/77, e successive modificazioni. Proroga di un progetto di occupazione giovanile presentato dalla regione Abruzzo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1977, con la quale, tra l'altro, nel procedere all'assegnazione dei fondi alle regioni, sono stati finanziati i progetti socialmente utili predisposti dalle regioni medesime ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285;

Vista la propria delibera del 14 maggio 1979, con la quale sono state dettate direttive per l'adeguamento e la formulazione dei programmi predisposti dalle regioni ex art. 26, alla normativa del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, e si è proceduto all'assegnazione alle regioni medesime di ulteriori fondi sulle somme disponibili;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica compiuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alla richiesta avanzata dalla regione Abruzzo di prosecuzione del progetto « Assistenza tecnica in agricoltura - Rilancio del vitigno monotonico », per un periodo di tre mesi e mezzo e di trasformazione, per lo stesso periodo, dei contratti di lavoro stipulati con i cinque giovani interessati al suddetto progetto in contratti di formazione e lavoro, comportante una spesa complessiva di L. 13.319.426;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

E' confermato, per un periodo di tre mesi e mezzo, il progetto presentato dalla regione Abruzzo, già approvato con delibera del 30 novembre 1977, di cui alle premesse.

I contratti di lavoro stipulati con i giovani assunti per l'esecuzione del progetto di cui al punto precedente sono trasformati in contratti di formazione e lavoro per la durata corrispondente a quella massima del progetto di cui alle premesse in conformità a quanto stabilito dall'art. 26-*bis* quale introdotto dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479.

L'onere relativo al suddetto progetto trova copertura nell'ambito degli stanziamenti assegnati alla regione Abruzzo con delibere del 30 novembre 1977 e del 14 maggio 1979.

Roma, addì 11 gennaio 1980

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(1655)

Deliberazione 11 gennaio 1980
Programma pluriennale dell'ENEL

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 880 recante norme per la localizzazione, la costruzione e la gestione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica e la localizzazione e la costruzione delle reti di trasporto ad alta tensione, nonché lo ampliamento degli impianti esistenti, da effettuarsi da parte dell'ENEL;

Visto, in particolare, l'art. 2, primo comma, della legge sopra citata, il quale stabilisce che i programmi pluriennali di costruzione delle centrali elettriche dell'ENEL siano approvati dal CIPE d'intesa con la commissione consultiva interregionale;

Vista la legge 2 agosto 1975, n. 393;

Visto il programma energetico nazionale e l'aggiornamento dello stesso approvati dal CIPE rispettivamente in data 23 dicembre 1975 e 23 dicembre 1977;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 684, recante misure urgenti per la riduzione dei consumi di olio combustibile nel settore della produzione di energia elettrica;

Visti la propria delibera del 9 ottobre 1975, con la quale è stata approvata la localizzazione di due centrali elettronucleari di 2.000 MW ciascuna nelle regioni Piemonte e Lombardia, nonché il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva interregionale in data 6 luglio 1976, riferito sia alla ipotesi della realizzazione dell'impianto Coredif in Puglia, sia a quella della realizzazione di una centrale nucleare da 2.000 MW, anche in caso di mancata localizzazione dell'anzidetto impianto Coredif nella stessa regione;

Visti i programmi di costruzione di nuovi impianti di energia elettrica dell'ENEL e delle relative reti primarie di trasporto fino al 1990 che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha trasmesso con nota n. 691550 del 29 novembre 1979;

Preso atto che la commissione consultiva interregionale, in data odierna:

ha riaffermato le deliberazioni di intesa sui programmi convenzionali e nucleari dell'ENEL e sulle relative localizzazioni a suo tempo adottate;

sulle nuove proposte avanzate nel programma decennale 1980-90, ha approvato le proposte in materia di centrali a carbone;

ha fatto riserva di prendere in esame le altre proposte e la carta dei siti in una prossima riunione da convocare entro trenta giorni;

ha chiesto al Governo di studiare meccanismi legislativi ed amministrativi per assicurare la collaborazione tra il Governo e le regioni nel campo del risparmio energetico;

per quanto riguarda i programmi nucleari, ha riaffermato la necessità di adeguare le concrete realizzazioni agli elementi tecnici relativi alla sicurezza che emergeranno nella conferenza di Venezia.

Su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Sono approvati i programmi di costruzione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica dell'ENEL e della relativa rete primaria di trasporto, indicati in premessa, con le seguenti specificazioni:

1) Per la copertura dei fabbisogni di potenza e di energia elettrica previsti fino al 1990 si richiede in ogni caso l'integrale attuazione, in aggiunta alle centrali elettriche già in costruzione o autorizzate entro il 31 dicembre 1978, del nuovo programma operativo pluriennale dell'ENEL.

2) Al fine di pervenire ad una graduale riduzione dell'utilizzazione di prodotti petroliferi per impieghi non sostituibili, tra cui, in primo luogo, la produzione di energia elettrica, si conferma la scelta delle fonti energetiche alternative agli idrocarburi (carbone ed energia nucleare) adottata per i nuovi grandi impianti di base, in conformità alle scelte di politica energetica approvate dalla Camera dei deputati nella risoluzione del 5 ottobre 1977 e recepite nell'aggiornamento del programma energetico nazionale approvato dal CIPE il 23 dicembre 1977. Di conseguenza, si esclude l'impiego di prodotti petroliferi nelle nuove centrali elettriche e si determina di limitarlo progressivamente per gli impianti esistenti.

3) Per l'esame dei problemi concernenti le infrastrutture e l'esercizio, delle centrali a carbone da realizzarsi nei comuni di Gioia Tauro, Taranto e Bastica Pancarana per una potenza riferita a ciascun impianto di 2.640 MW, nonché l'esercizio a carbone di altre centrali termoelettriche già trasformate o un corso di trasformazione per l'alimentazione a carbone, il Ministro del bilancio e della programmazione economica costituirà un apposito gruppo di lavoro cui parteciperanno anche rappresentanti delle amministrazioni, dell'ENEL e degli altri enti interessati.

4) L'ENEL è invitato a svolgere l'esame completo e approfondito sulle possibilità tecniche di un ulteriore incremento della produzione di energia elettrica con impianti idroelettrici, tenendo anche conto delle possibilità di riattivare impianti in disuso, distinguendo nell'ambito di questi ultimi, gli impianti la cui riattivazione risulta di immediata convenienza economica e quelli che invece richiedono una più approfondita analisi circa i possibili usi alternativi finali dell'acqua.

5) Sono riconfermate le localizzazioni regionali delle centrali elettriche nucleari già disposte con le deliberazioni citate in premessa.

Le localizzazioni delle rimanenti centrali nucleari saranno approvate, d'intesa con la commissione consultiva interregionale e nel quadro delle indicazioni fornite dalla «carta dei siti», in una prossima riunione del comitato che sarà convocata entro il prossimo mese di febbraio.

6) Entro il 31 marzo 1980, il CIPI formulerà, avvalendosi di un gruppo di lavoro appositamente costituito e sentito il Ministro dell'industria, i criteri per la scelta della filiera di centrali elettronucleari, verificando altresì la fattibilità, da parte dell'industria, di adeguate strutture operative per la costruzione delle centrali medesime, escluso il sistema delle chiavi in mano, per i processi di produzione di energia elettrica di origine nucleare.

7) Le amministrazioni interessate dovranno promuovere l'adozione di misure legislative ed amministrative per assicurare la collaborazione tra Governo e regioni nel campo del risparmio energetico da perseguirsi anche l'adozione di tecnologie di produzione di energia elettrica con forme alternative ai prodotti petroliferi nonché nel campo delle utilizzazioni dell'acqua di raffreddamento delle centrali elettriche per usi agricoli e civili.

8) L'ENEL è invitato a predisporre entro sei mesi, perché il CIPE possa esaminare entro il 15 settembre 1980 l'aggiornamento al 1991 del programma generale e di quello operativo nel quale dovranno essere in particolare, considerate:

una completa revisione dell'attuale piano per minimizzare il consumo di olio combustibile e per verificare la possibilità di un obiettivo di consumo al 1990 pari a quello del 1980;

la riduzione dei tempi di realizzazione di tutti i tipi di centrali elettriche ottenibile in relazione all'applicazione delle procedure di acceleramento previste nel citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 684;

l'accelerazione del programma di utilizzo del carbone come fonte di produzione di energia elettrica attraverso consistenti ordinativi di centrali di dimensioni già sperimentate;

una maggiore differenziazione negli utilizzi dei combustibili non derivati dal petrolio, con particolare riferimento ai materiali per i quali sussistono valide possibilità economiche di impiego nella produzione di energia elettrica;

tutte le altre misure per la costruzione di centrali che utilizzino fonti alternative.

Roma, addì 11 gennaio 1980

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

(1654)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 31 gennaio 1980. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree industriali dei comuni di Gela, Battipaglia, Ragusa e Cagliari.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, recante provvedimenti in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento delle condizioni per la proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare di una grave crisi occupazionale nelle aree industriali di:

1) Gela (Caltanissetta) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti ANIC;

2) Battipaglia (Salerno) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R.;

3) Ragusa per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC;

4) Cagliari, Sardegna centrale, Porto Torres, Sassari, Alghero, Sulcis Iglesiente e Villacidro,

nonché alla sussistenza di programmi di lavori pubblici già finanziati che offrono possibilità di occupazione ai lavoratori sospesi e per i quali sia previsto l'appalto entro il termine di nove mesi;

Ritenuto che sussistono nelle aree suddette le condizioni che giustificano l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301;

Delibera:

E' accertata, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga, fino ad un massimo di nove mesi, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree industriali dei comuni indicati in premessa.

Roma, addì 31 gennaio 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(1660)

Deliberazione 31 gennaio 1980. Accertamento, ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della crisi aziendale per un gruppo di società.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza della condizione di crisi aziendale delle società:

1) S.p.a. Texiria di Voghera (Pavia);

2) S.p.a. Ghisio, con sede in Milano e stabilimento a Pavia;

3) S.p.a. Bustese di Olgiate Olona (Varese);

4) S.a.s. IMAC, con sede in Milano e stabilimento a Borgo S. Giovanni (Milano);

5) S.p.a. M.E.G. di Milano;

6) S.r.l. Filippi di Forlì;

7) S.p.a. Filatura di Pontecurone (Alessandria);

8) S.p.a. Manoni Monaldo di Filottrano (Ancona);

9) La Metalli industriale S.p.a., stabilimento di Villa Carcina (Brescia);

10) S.r.l. Mes elettronica di Roma;

11) S.p.a. I.B.P. - Industrie riunite Buitoni Perugina - Divisione cartotecnica di Perugia;

12) S.p.a. Pietro Maria Ceretti, stabilimenti di Pallanzeno e Villadossola;

13) S.p.a. Ceramiche Deruta di Deruta (Perugia);

14) S.p.a. Central mobili di Roma;

15) S.p.a. I.C.I.R. di Torino;

16) S.a.s. Fi.Me. di Vaprio d'Agogna (Novara);

17) S.p.a. S.I.V. Duraflex, con sede e stabilimento a Rovereto (Trento) e filiali a Rezzano (Brescia) e Borgonuovo di Pontecchio Marconi (Bologna);

18) S.p.a. Cotonificio Ponte S. Marco di Ponte S. Marco di Calcinato (Brescia);

19) S.p.a. Palazzetti Fornaci di Villa Pitignano (Perugia);

20) ditta Doberman di Donatella Bertoni, con sede in Collevago di Treia (Macerata);

21) cappellificio berrettificio Vescovi S.n.c. di Bastia Umbra (Perugia);

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonché i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle società indicate in premessa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti, specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 31 gennaio 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(1661)

Deliberazione 31 gennaio 1980. Modifica alla precedente delibera dell'11 giugno 1979, relativa all'applicazione dello art. 2-bis della legge 3 aprile 1979, n. 95.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 95, con la quale è stato convertito il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto, in particolare, l'art. 2-*bis* della legge 3 aprile 1979, n. 95, il quale prescrive che le condizioni e le modalità della garanzia statale sui finanziamenti concessi alle imprese soggette all'amministrazione straordinaria sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro su conforme delibera del CIPI;

Vista la propria delibera in data 11 giugno 1979 che indica le condizioni e le modalità da osservarsi ai fini della garanzia statale di cui al citato art. 2-*bis* della legge 3 aprile 1979, n. 95;

Attesa la necessità, nell'attuale situazione dei tassi bancari, di adeguare le indicazioni contenute in detta delibera circa i livelli dei tassi stessi, per l'ammissibilità alla garanzia statale delle operazioni di finanziamento alle imprese in amministrazione straordinaria, alla reale situazione del mercato;

Sulla proposta del Ministero del tesoro;

Delibera:

La lettera *c*) della delibera 11 giugno 1979, relativa all'applicazione dell'art. 2-*bis* della legge 3 aprile 1979, n. 95, è sostituita dalla seguente:

« *c*) per i finanziamenti diretti alla gestione corrente, occorre che la garanzia venga espressamente richiesta dal commissario, sentito il comitato di sorveglianza; entrambi debbono dichiarare che non vi sono altre possibilità di garantire in tutto o in parte i finanziamenti stessi. La garanzia statale per gli interessi si estende fino a concorrenza dell'ammontare determinato secondo il tasso per la clientela primaria - PRIME RATE - determinato in sede Associazione bancaria italiana per le operazioni in conto corrente o in altre forme tecniche, vigente durante la durata del finanziamento; ».

Roma, addì 31 gennaio 1980

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(1662)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a quarantasei posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1973, registro n. 12, foglio n. 277 concernente la determinazione delle piante organiche e la denominazione delle qualifiche delle carriere direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6, foglio n. 178, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a bandire un concorso, per esami, a quindici posti di consigliere in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione centrale;

Considerato che dal concorso predetto sono risultati vincitori tre candidati dei quali solo due risultano in attività di servizio e che pertanto occorre coprire i restanti tredici posti scoperti;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1979, registro n. 1, foglio n. 338, ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1979, registro n. 7, foglio n. 228, con i quali questo Ministero è stato autorizzato a bandire rispettivamente diciotto e quindici posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale;

Tenuto conto, che in relazione a quanto detto, i posti da mettere a concorso risultano complessivamente quarantasei;

Ravvisata la necessità in relazione alle accertate esigenze interne, di bandire un unico concorso a consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale;

Visto il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione n. 6/75 del 14 aprile 1975, concernente il programma di esami da adottare per l'accesso alla carriera direttiva;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quarantasei posti di consigliere in prova (parametro 190) nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale, un sesto dei suddetti quarantasei posti, pari a otto è riservato, a norma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nelle premesse citato, agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti dell'amministrazione centrale con qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso o, prescindere da tale anzianità, se in possesso del diploma di laurea prescritto alla lettera *E*) del successivo art. 2.

I posti riservati che non venissero coperti nell'aliquota come sopra riportata saranno conferiti agli altri candidati idonei del concorso.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) diploma di laurea in giurisprudenza; laurea in scienze economiche e commerciali; laurea in scienze politiche; laurea in scienze sociali e politiche; laurea in scienze sociali; economiche e politiche; laurea in scienze sindacali; in scienze politiche e amministrative; laurea in scienze applicate alla carriera diplomatica-consolare; laurea in economia e diritto; laurea in scienze economiche e marittime; laurea in scienze coloniali; laurea in economia aziendale; laurea in scienze economiche e bancarie.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi - Via Molise n. 2, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentano di prescindere dallo stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) il titolo di studio posseduto nonché la data e l'esatta indicazione dell'università presso cui è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) domicilio e recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa);

l) la lingua estera nella quale si intende sostenere il colloquio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ad un colloquio, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto privato;

2) diritto costituzionale e/o amministrativo.

Colloquio: il colloquio verterà, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

a) economia politica;

b) contabilità di Stato;

c) diritto internazionale pubblico e privato;

d) elementi di statistica;

e) lingua francese o inglese o tedesca a scelta del candidato, con conversazione e traduzione di brani di carattere amministrativo. (Il candidato dovrà indicare nella domanda la lingua prescelta).

Art. 6.

Svolgimento delle prove

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nei giorni 23-24 settembre 1980, con inizio alle ore 8, in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purché, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 9.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione centrale e nominati consiglieri (parametro 150) se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, presso le quali abbiano superato il suddetto periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 10.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza (parametro 190), oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 dicembre 1979

Il Ministro: BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1980
Registro n. 1 Industria, foglio n. 165

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione III - Ufficio concorsi - Via Molise, 8 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quarantasei posti di consigliere in prova (parametro 190) nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .(1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età e di poter prescindere dagli stessi perché . . . . . . (5);

8) di voler sostenere la prova orale obbligatoria di lingua . . . . (6);

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma . . . . . . (7)

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . ., con la qualifica di . . . . . ., presso la quale è stato assunto il . . . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . . dal . . . . . al . . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dallo stesso.

(6) Indicare la lingua prescelta (inglese o francese o tedesca).

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio e dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(1669)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a ventuno posti di segretario nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281, concernente norme integrative e modificative del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, relativo alle norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1974, con cui, fra gli altri, è stato stabilito il programma d'esame di ammissione nei ruoli della carriera di concetto del Ministero delle finanze;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978 e 25 luglio 1979 — rispettivamente registrati alla Corte dei conti il 9 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 338 e il 20 ottobre 1979, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 233 — emanati in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonchè delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482 e nella legge 4 agosto 1975, n. 397;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento i giorni, le sedi e i locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a ventuno posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, da ripartire fra le regioni sottoindicate nel modo seguente:

Piemonte	n. 6
Lombardia	» 6
Provincia autonoma di Trento	» 4
Friuli-Venezia Giulia	» 5

Un quinto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, come sostituito dall'art. 16 della legge 4 agosto 1975, n. 397, al personale delle abolite imposte di consumo, in possesso dei requisiti prescritti dal suddetto art. 18 e dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici della regione cui saranno destinati per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) Il possesso, con esclusione di altri, di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica o scientifica;

diploma di ragioniere e perito commerciale.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche nel caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Sana e robusta costituzione fisica.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta bollata ed indirizzata all'intendenza di finanza della provincia di residenza del candidato, deve essere direttamente presentata o spedita all'intendenza stessa entro e non oltre i trenta giorni succesivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito delle regioni indicate nello art. 1 del presente bando;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme e dal presente bando.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio, in via provvisoria, nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricevimento di apposito invito, formulato dall'Amministrazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dello ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato allo impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di precedenza o preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non conseguino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nello elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta ai sensi dello art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281.

Art. 10.

L'esame consiste in due prove scritte e in un colloquio, in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Prima prova:

svolgimento di un tema di cultura generale.

Seconda prova:

nozioni di diritto privato;
nozioni di diritto amministrativo;
nozioni di economia politica;
nozioni di scienza delle finanze.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

nozioni di diritto privato;
nozioni di diritto amministrativo;
nozioni di economia politica;
nozioni di scienza delle finanze;
nozioni di diritto costituzionale;
nozioni di contabilità dello Stato;
nozioni di ragioneria generale;
nozioni di statistica.

Art. 11.

I giorni, le sedi e i locali in cui avranno luogo le prove scritte saranno indicati con successivo provvedimento, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana il* 29 *maggio* 1980.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esse inerenti saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina, prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati segretari in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1980
Registro n. 8 *Finanze, foglio n.* 284

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

All'intendenza di finanza di . . . . . (1)

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . . a . . . . (provincia di . . . .) e residente in . . . . . . c.a.p. . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a ventuno posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perchè . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione nell'ambito del territorio delle regioni specificate nell'art. 1 del bando di concorso.

Dichiara, altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e di precedenza . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . .

---

(1) La domanda dovrà essere direttamente presentata o spedita all'intendenza di finanza della provincia di residenza del candidato.

(1607)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CLUB ALPINO ITALIANO

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di archivista-dattilografo nel ruolo amministrativo

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a tre posti di archivista-dattilografo in prova nel ruolo amministrativo del Club alpino italiano (C.A.I.).

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di istruzione secondaria di 1° grado o uno dei diplomi di qualifica di cui alla legge 21 aprile 1965, n. 411, od altro titolo equipollente;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge;

c) residenza nel territorio della provincia di Milano.

La domanda di ammissione al concorso, redatta sulla prescritta carta da bollo ed indirizzata alla direzione generale del Club alpino italiano, via Ugo Foscolo n. 3, 20122 Milano, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione generale del Club alpino italiano, via Ugo Foscolo, 3, 20122 Milano.

(1908)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Concorso ad un posto di collaboratore amministrativo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore amministrativo, classe iniziale, del personale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

La sede di assegnazione dei vincitori del concorso è Roma.

Per i requisiti di ammissione, sulle riserve di posti e sulle preferenze, si applicano le norme di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato, quelle previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e dal regolamento organico del personale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Per i limiti di età si applica la legge 3 giugno 1978, n. 288.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Servizio amministrativo - Via B. Eustachio, 8 - 00161 Roma.

(1809)

Concorso ad un posto di assistente amministrativo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente amministrativo, classe iniziale, del personale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

La sede di assegnazione dei vincitori del concorso è il laboratorio ISFOL di Albano Laziale (Roma).

Per i requisiti di ammissione, sulle riserve di posti e sulle preferenze, si applicano le norme di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato, quelle previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e dal regolamento organico del personale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Per i limiti di età si applica la legge 3 giugno 1978, n. 288.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Servizio amministrativo - Via B. Eustachio, 8 - 00161 Roma.

(1810)

Concorsi a posti di agente tecnico-professionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli e prova pratica, ad un posto di agente tecnico-professionale, classe iniziale, del personale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

La sede di assegnazione dei vincitori del concorso è Roma.

Per i requisiti di ammissione, sulle riserve di posti e sulle preferenze, si applicano le norme di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato, quelle previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e dal regolamento organico del personale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Per i limiti di età si applica la legge 3 giugno 1978, n. 288.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Servizio amministrativo - Via B. Eustachio, 8 - 00161 Roma.

(1808)

E' indetto pubblico concorso, per titoli e prova pratica, ad un posto di agente tecnico-professionale, classe iniziale, del personale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

La sede di assegnazione dei vincitori del concorso è il laboratorio ISFOL di Albano Laziale (Roma).

Per i requisiti di ammissione, sulle riserve di posti e sulle preferenze, si applicano le norme di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato, quelle previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e dal regolamento organico del personale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Per i limiti di età si applica la legge 3 giugno 1978, n. 288.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Servizio amministrativo - Via B. Eustachio, 8 - 00161 Roma.

(1807)

Concorsi a posti di archivista-dattilografo, ruolo amministrativo

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di archivista-dattilografo, ruolo amministrativo, classe iniziale, del personale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

La sede di assegnazione dei vincitori del concorso è Roma.

Per i requisiti di ammissione, sulle riserve di posti e sulle preferenze, si applicano le norme di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato, quelle previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e dal regolamento organico del personale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Per i limiti di età si applica la legge 3 giugno 1978, n. 288.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Servizio amministrativo - Via B. Eustachio, 8 - 00161 Roma.

(1812)

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di archivista-dattilografo, ruolo amministrativo, classe iniziale, del personale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

La sede di assegnazione dei vincitori del concorso è il laboratorio ISFOL di Albano Laziale (Roma).

Per i requisiti di ammissione, sulle riserve di posti e sulle preferenze, si applicano le norme di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato, quelle previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e dal regolamento organico del personale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Per i limiti di età si applica la legge 3 giugno 1978, n. 288.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Servizio amministrativo - Via B. Eustachio, 8 - 00161 Roma.

(1811)

Concorsi a posti di commesso, ruolo amministrativo

E' indetto pubblico concorso, per titoli, ad un posto di commesso, ruolo amministrativo, classe iniziale, del personale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

La sede di assegnazione dei vincitori del concorso è Roma.

Per i requisiti di ammissione, sulle riserve di posti e sulle preferenze, si applicano le norme di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato, quelle previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e dal regolamento organico del personale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Per i limiti di età si applica la legge 3 giugno 1978, n. 288.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Servizio amministrativo - Via B. Eustachio, 8 - 00161 Roma.

(1813)

E' indetto pubblico concorso, per titoli, ad un posto di commesso, ruolo amministrativo, classe iniziale, del personale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

La sede di assegnazione dei vincitori del concorso è il laboratorio ISFOL di Albano Laziale (Roma).

Per i requisiti di ammissione, sulle riserve di posti e sulle preferenze, si applicano le norme di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato, quelle previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e dal regolamento organico del personale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Per i limiti di età si applica la legge 3 giugno 1978, n. 288.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Servizio amministrativo - Via B. Eustachio, 8 - 00161 Roma.

(1814)

Concorsi a posti di collaboratore tecnico-professionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esame-colloquio, a dieci posti di collaboratore tecnico-professionale, classe iniziale, del personale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

La sede di assegnazione dei vincitori del concorso è Roma.

Per i requisiti di ammissione, sulle riserve di posti e sulle preferenze, si applicano le norme di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato, quelle previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e dal regolamento organico del personale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Per i limiti di età si applica la legge 3 giugno 1978, n. 288.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Servizio amministrativo - Via B. Eustachio, 8 - 00161 Roma.

(1801)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esame-colloquio, a due posti di collaboratore tecnico-professionale, classe iniziale, del personale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

La sede di assegnazione dei vincitori del concorso è il laboratorio ISFOL di Albano Laziale (Roma).

Per i requisiti di ammissione, sulle riserve di posti e sulle preferenze, si applicano le norme di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato, quelle previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e dal regolamento organico del personale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Per i limiti di età si applica la legge 3 giugno 1978, n. 288.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Servizio amministrativo - Via B. Eustachio, 8 - 00161 Roma.

(1802)

Concorsi a posti di assistente tecnico-professionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esame-colloquio, a cinque posti di assistente tecnico-professionale, classe iniziale, del personale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

La sede di assegnazione dei vincitori del concorso è Roma.

Per i requisiti di ammissione, sulle riserve di posti e sulle preferenze, si applicano le norme di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato, quelle previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e dal regolamento organico del personale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Per i limiti di età si applica la legge 3 giugno 1978, n. 288.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Servizio amministrativo - Via B. Eustachio, 8 - 00161 Roma.

(1803)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esame-colloquio, a due posti di assistente tecnico-professionale, classe iniziale, del personale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

La sede di assegnazione dei vincitori del concorso è il laboratorio ISFOL di Albano Laziale (Roma).

Per i requisiti di ammissione, sulle riserve di posti e sulle preferenze, si applicano le norme di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato, quelle previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e dal regolamento organico del personale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Per i limiti di età si applica la legge 3 giugno 1978, n. 288.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Servizio amministrativo - Via B. Eustachio, 8 - 00161 Roma.

(1804)

Concorsi a posti di operatore tecnico-professionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli, esame-colloquio e prova pratica, a due posti di operatore tecnico-professionale, classe iniziale, del personale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

La sede di assegnazione dei vincitori del concorso è Roma.

Per i requisiti di ammissione, sulle riserve di posti e sulle preferenze, si applicano le norme di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato, quelle previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e dal regolamento organico del personale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Per i limiti di età si applica la legge 3 giugno 1978, n. 288.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Servizio amministrativo - Via B. Eustachio, 8 - 00161 Roma.

(1805)

E' indetto pubblico concorso, per titoli, esame-colloquio e prova pratica, a due posti di operatore tecnico-professionale, classe iniziale, del personale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

La sede di assegnazione dei vincitori del concorso è il laboratorio ISFOL di Albano Laziale (Roma).

Per i requisiti di ammissione, sulle riserve di posti e sulle preferenze, si applicano le norme di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato, quelle previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e dal regolamento organico del personale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Per i limiti di età si applica la legge 3 giugno 1978, n. 288.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Servizio amministrativo - Via B. Eustachio, 8 - 00161 Roma.

(1806)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di psichiatria, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di psichiatria, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale 2 aprile 1979, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di psichiatria, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1) De Santis Alessandro, nato a Frosinone il 27 marzo 1948 . . . . punti 90 su 100
2) Brigida Michele, nato a Bari il 2 aprile 1944 » 85 »
3) Bellini Maurizio, nato a Bologna il 29 marzo 1948 . . . . » 80 »
4) Piperno Ruggero, nato a Roma il 23 maggio 1944 . . . . » 80 »
5) Contini Agostino, nato a Parabiago il 10 ottobre 1942 . . . . punti 75 su 100
6) Corradini Pierluigi, nato a Piove di Sacco il 18 novembre 1939 . . . . » 75 »
7) Foresti Giorgio, nato a Bergamo il 15 aprile 1947 . . . . » 75 »
8) Cogo Enrico, nato a Novi Ligure il 15 luglio 1946 . . . . » 72 »
9) Patania Rita, nata a Cava dei Tirreni il 26 maggio 1946 . . . . » 70 »
10) Peluso Benito, nato a Chianche il 4 aprile 1939 . . . . » 70 »
11) Riccioni Rosanna, nata a Livorno il 20 giugno 1941 . . . . » 70 »
12) Russo Renato, nato a Benevento il 23 luglio 1946 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1407)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale a primario di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità nazionale a primario di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale 2 aprile 1979;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Rossi Edoardo, nato a Monza il 19 marzo 1942 . . . . punti 100 su 100
2. Tedesco Francesco, nato ad Andria il 13 agosto 1940 . . . . » 100 »
3. Zanella Alberto, nato a Milano l'11 dicembre 1942 . . . . » 100 »
4. D'Onofrio Raffaele, nato a Pomigliano d'Arco il 6 novembre 1937 . . . . . . » 94 »
5. Fratepietro Giovanni, nato ad Ariano Irpino il 25 agosto 1935 . . . . » 92 »
6. Rivasi Paolo, nato a Modena il 3 dicembre 1942 . . . . » 92 »
7. Galloro Francesco, nato a Cervinara il 12 luglio 1942 . . . . » 90 »
8. Giampietro Francesco, nato a Sulmona il 9 agosto 1941 . . . . » 90 »
9. Grizzetti Natale, nato a Malnate il 16 agosto 1929 . . . . » 90 »
10. Milito Salvatore, nato a Ragusa il 13 febbraio 1930 . . . . » 90 »
11. Pinello Vincenzo, nato a Casteldaccia il 24 aprile 1935 . . . . » 86 »
12. Salvaneschi Laura, nata a Broni il 1° novembre 1943 . . . . » 85 »
13. Cantelli Glauco, nato a Soliera il 26 luglio 1932 . . . . » 84 »
14. Franceschini Ivo, nato a Merano il 7 marzo 1937 . . . . » 84 »

15. Malfitano Giuseppe, nato a Palermo il 29 agosto 1932 . . . . . punti 82 su 100
16. Maggiotto Attilio, nato a Lecce il 27 maggio 1940 . . . . » 80 »
17. Menna Luigi, nato ad Ostuni il 28 febbraio 1936 . . . . » 78 »
18. Spadacenta Fabrizio, nato a Napoli il 29 agosto 1939 . . . . . . » 78 »
19. Di Pietro Alfio, nato a Lentini il 12 novembre 1936 . . . . . » 76 »
20. Fontanarosa Renato, nato a Portici il 22 luglio 1940 . . . . » 76 »
21. Castano Lucia, nata a Novara il 22 dicembre 1933 . . . . » 75 »
22. Lasco Candida, nata a Melito Porto Salvo il 14 febbraio 1940 . . . . . » 72 »
23. Del Fabro Ennio, nato a Scicli il 30 gennaio 1929 . . . » 70 »
24. De Toma Giorgio, nato a Grosseto il 16 ottobre 1939 . . . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(1252)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte, grafiche o pratiche dei concorsi per merito distinto, per esami e titoli, riservati agli insegnanti appartenenti ai ruoli organici degli istituti di istruzione tecnica, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1972.

Il diario delle prove scritte, grafiche o pratiche dei concorsi per merito distinto, per esami e titoli, riservati al personale insegnante appartenente ai ruoli organici degli istituti di istruzione tecnica, indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1978, è stabilito come dall'annessa tabella.

Le prove suddette avranno luogo nella sede a fianco di ciascuna materia indicata, con inizio alle ore 8,30:

Materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi	Prova di esame	Data della prova	Sede della prova
Istituti tecnici agrari			
Insegnanti:			
agricoltura	scritta	18-3-1980	I.T.A. « Garibaldi » via Ardeatina, 524 - Roma
Istituti tecnici industriali			
Insegnanti:			
fisica	scritta	20-3-1980	I.T.I. « Armellini » Largo Placido Riccardi, 13 - Roma
Meccanica, macchine e disegno relativo	scritta	26-3-1980	Id.
chimica e laboratorio	scritta	28-3-1980	Id.

(1800)

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a due posti di vice referendario nel ruolo della carriera direttiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del personale del CNEL n. 14 del 7 febbraio 1980, è stata pubblicata la determinazione del presidente del CNEL in data 6 febbraio 1980, con la quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso pubblico a due posti di vice referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL, indetto in data 29 marzo 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 7 aprile 1979.

(1766)

OSPEDALE DI MINTURNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di aiuto della sezione di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Minturno (Latina).

(601/S)

OSPEDALE DI CASTEL DEL PIANO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel del Piano (Grosseto).

(588/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel del Piano (Grosseto).

(589/S)

OSPEDALE « SANTO SPIRITO » DI NIZZA MONFERRATO

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nizza Monferrato (Asti).

(586/S)

OSPEDALE « MARIA PIA DI SAVOIA » DI OPPIDO MAMERTINA

Concorso ad un posto di assistente di radiologia per il settore di medicina nucleare

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia per il settore di medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Oppido Mamertina (Reggio Calabria).

(585/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI ENNA

Concorso a due posti di assistente del pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Enna.

(591/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi cliniche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad uil posto di assistente di laboratorio di analisi cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Enna.

(592/S)

OSPEDALE « B.NE P. AGLIATA » DI PETRALIA SOTTANA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di chirurgia generale;
un posto di aiuto di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Petralia Sottana (Palermo).

(587/S)

OSPEDALE CIVILE « DE MARCHI » DI MALO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi clinico-chimiche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi clinico-chimiche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Malo (Vicenza).

(584/S)

OSPEDALI « CIVILE, M. PATERNO' AREZZO E G.B. ODIERNA » DI RAGUSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia con aggregata sezione di rianimazione presso l'ospedale civile (a tempo pieno);
un posto di aiuto di neuropsichiatria infantile;
un posto di aiuto di chirurgia generale presso l'ospedale civile;
un posto di aiuto e due posti di assistente di emodialisi;
un posto di assistente di pediatria presso l'ospedale « G.B. Odierna »;
due posti di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di oncologia;
un posto di assistente di urologia;
un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ragusa.

(645/S)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1979, n. 76.

Disciplina centri servizi sociali e culturali della regione Puglia e interventi di programmazione culturale sul territorio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 92 *del* 18 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Puglia è titolare di tutte le funzioni relative ai centri di servizi sociali e culturali trasferiti dalla Cassa per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con delibera del CIPE del 12 dicembre 1972 e per i quali è subentrata a tutti gli effetti agli ex enti gestori secondo le finalità indicate dallo art. 8 dello statuto regionale, con i poteri dettati dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, e in conformità con le leggi regionali n. 20 del 17 aprile 1978 e n. 41 del 1° settembre 1978.

In attesa della legge organica di programmazione culturale che determinerà, in un completo sistema regionale, l'ambito territoriale di competenza di ciascun centro, le funzioni di cui al comma precedente del presente articolo sono delegate al comune in cui è o sarà ubicata la sede del centro interessato.

Ogni comune, fatte salve quelle amministrative, esercita tutte le altre funzioni delegate avvalendosi di un apposito comitato di gestione e programmazione di cui all'art. 9 della presente legge.

Art. 2.

I centri di servizi sociali e culturali assumono la definizione di centri di servizio e programmazione culturale regionale (C.S.P.C.R.).

I centri di servizio e programmazione culturale regionale sono organismi della Regione e concorrono alla crescita civile e culturale della comunità pugliese.

In attuazione di tali fini i centri:

1) curano l'acquisizione di dati e informazioni e predispongono analisi per la programmazione culturale della Regione e degli enti locali e concorrono alla rilevazione delle modificazioni socio-culturali del territorio di pertinenza;

2) collaborano per la realizzazione di iniziative culturali promosse dalla Regione e dagli enti locali anche per la catalogazione, valorizzazione e difesa dei beni culturali, archeologici e ambientali;

3) formulano proposte ed esprimono indicazioni relative agli interventi regionali in tema di promozione culturale in modo da trasmettere istanze che emergono attraverso ampi momenti di partecipazione democratica;

4) promuovono ed organizzano iniziative culturali, artistiche, teatrali, cinematografiche e musicali e svolgono studi e ricerche, anche in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni culturali esistenti nel territorio e le associazioni democratiche al fine di promuovere e diffondere la cultura in una visione complessiva delle tematiche presenti nel mondo contemporaneo;

5) gestiscono un servizio di pubblica lettura sulla base della dotazione libraria già esistente, opportunamente incrementata. Le biblioteche dei centri, per valorizzare il loro ruolo di animazione e promozione culturale, si raccordano con le altre biblioteche regionali in una visione integrata e articolata del sistema bibliotecario complessivo operante in Puglia. I centri di servizio e programmazione culturale regionale saranno dotati della strumentazione tecnica e di tutte le strutture necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 3.

La Regione riconosce come centri di servizio e programmazione culturale regionale i centri di cui all'art. 1 della presente legge, già ubicati in:

Acquaviva ex Eiss;
Altamura ex Umanitaria;
Bari ex Unla;
Bari ex Umanitaria;
Bari ex Cif;
Bari ex comune di Bari (Poggiofranco);
Brindisi ex Mcc;
Canosa ex Mcc;
Cerignola ex Mcc;
Conversano ex Mcc;
Foggia ex Eiss;
Foggia ex Umanitaria;
Foggia ex Umanitaria;
Foggia ex Cif;
Grottaglie ex Unla;
Maglie ex Eiss;
Manfredonia ex Umanitaria;
Massafra ex Umanitaria;
Nardò ex Unla;
S. Severo ex Mcc;
Taranto ex Cif;
Taranto ex Cif;
Taranto ex Cif;
Taranto ex cif.

L'assessorato ai beni culturali è tenuto, entro il 31 dicembre 1979, a presentare il piano di ridistribuzione dei centri nel territorio, sentita la competente commissione consiliare, con l'indicazione dei comuni destinatari del servizio culturale per aree di competenza.

La Regione provvederà ad effettuare ricerche preliminari sulle strutture, i consumi e i bisogni culturali della Puglia al fine di costruire, con successiva legge, un organico e completo sistema di programmazione e interventi culturali, in cui sarà definito il numero dei centri e determinati gli ambiti territoriali di competenza.

Art. 4.

Per consentire ai centri la piena funzionalità la Regione assicura la presenza del seguente personale qualificato:

un responsabile del centro, in possesso di laurea;

tre operatori culturali della carriera di concetto, in possesso di diploma di scuola media superiore cui sono affidati, nell'ambito del lavoro di gruppo, tutte le mansioni necessarie per il completo funzionamento della struttura;

un segretario con mansioni di archivio, protocollo, ecc., in possesso di licenza di scuola media inferiore;

un ausiliario, in possesso di licenza della scuola dello obbligo.

Per effetto della presente legge la dotazione organica del ruolo regionale fissata nella tabella *A* della legge n. 18 del 25 marzo 1974 viene modificata ed aumentata di:

ventiquattro unità del 6° livello per i responsabili dei centri;

settantadue unità del 5° livello per gli operatori culturali;

ventiquattro unità del 4° livello per i segretari;

ventiquattro unità del 2° livello per gli ausiliari.

Art. 5.

Per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge, la Regione si avvale del personale già operante nei centri di servizi sociali e culturali di cui all'art. 3 della presente legge, assunto entro il 31 dicembre 1976, in servizio al 31 dicembre 1977 ed in rapporto di lavoro con la regione Puglia dal 1° gennaio 1978 ai sensi delle leggi regionali n. 20 del 17 aprile 1979, n. 41 del 1° settembre 1978 e n. 26 del 18 aprile 1979.

Il personale di cui al comma precedente viene inquadrato nel ruolo unico del personale dipendente della Regione, previo superamento di una prova concorsuale.

La domanda per l'ammissione alla prova di concorso, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, va inoltrata al presidente della Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il personale inquadrabile ai sensi dei precedenti commi deve superare distinte prove concorsuali, a seconda dei livelli di inquadramento di cui ai precedenti articoli.

Le prove di concorso consisteranno in:

a) un esame-colloquio su temi di cultura generale, per il personale che aspira alla qualifica di ausiliario;

b) un esame-colloquio su temi di cultura generale e sulle mansioni di archivio e protocollo per il personale che aspira alla qualifica di segretario;

c) un esame-colloquio a carattere professionale nelle materie della promozione culturale e sociale per il personale che aspira alla qualifica di operatore culturale e sociale;

d) un esame-colloquio sulla programmazione culturale e sociale sul territorio e su elementi di diritto amministrativo, costituzionale e regionale, per il personale che aspira alla qualifica di responsabile del centro.

L'esame-colloquio dovrà prevedere in particolare la conoscenza del testo della Costituzione della Repubblica italiana e dello statuto della regione Puglia.

Le prove di concorso si svolgeranno alla presenza di una commissione così composta:

assessore al personale, presidente;

esperto estraneo all'amministrazione regionale designato dall'assessore al personale diverso a seconda delle mansioni del personale da inquadrare;

rappresentante sindacale designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

un funzionario dell'assessorato alla cultura;

un funzionario dell'assessorato al personale, designato dall'assessore per lo svolgimento della funzione di segretario.

Alle prove di concorso potranno accedere anche coloro che, privi dei requisiti di cui all'art. 4, abbiano svolto mansioni equivalenti a quelle cui aspirano per l'inquadramento, purchè in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto.

Il personale di cui al primo comma del presente articolo viene destinato ai comuni per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 6.

Al personale che avrà superato le prove di concorso verrà riconosciuta un'anzianità, ai soli fini economici, dalla data di inizio del servizio per conto della Regione.

Il personale di cui al precedente comma è inquadrato nei livelli per i quali ha superato la prova di concorso.

Art. 7.

Alla copertura dei posti in organico risultanti disponibili dopo le prove di concorso di cui all'art. 5, dovrà provvedersi mediante trasferimento, a domanda, di personale di ruolo della Regione o per pubblico concorso.

Il personale trasferito di cui al comma precedente dovrà frequentare e superare un corso di formazione professionale appositamente istituito.

Art. 8.

Il personale del centro si organizza in gruppo di lavoro presieduto dal responsabile che risponde dell'azione dello stesso centro e della sua rispondenza alle linee della programmazione culturale della Regione.

Il gruppo di lavoro assicura il buon funzionamento del centro nello spirito e per le finalità previste dalla presente legge.

Il gruppo di lavoro, sulla base delle indicazioni del comitato di gestione e programmazione, di cui al successivo articolo, e con il contributo di proposte e di partecipazione delle associazioni culturali del mondo del lavoro e della scuola, elabora una proposta di piano annuale di attività, corredata di adeguate motivazioni e di un preventivo di spesa.

La proposta di piano così elaborata viene sottoposta alla approvazione del comitato di gestione e programmazione, e quindi trasmesso, tramite i comuni ove hanno sede i centri, all'assessorato regionale alla cultura.

Art. 9.

Presso ogni centro è istituito un comitato di gestione e programmazione composto da:

1) due rappresentanti per ciascun comune presente nella area di competenza del centro, eletti dal consiglio comunale con voto limitato, su indicazione delle associazioni culturali maggiormente rappresentative a livello locale;

2) due rappresentanti di ciascun comune presente nella area di competenza del centro, scelti tra i consiglieri comunali ed eletti con voto limitato;

3) un rappresentante della provincia;

4) un rappresentante di ciascun distretto scolastico interessato dall'area di competenza del centro;

5) un rappresentante di ogni istituzione culturale pubblica regolamentata con apposita legge regionale, operante nell'area di competenza del centro;

6) il direttore del centro, con funzione di segretario.

Il comitato di gestione e programazione elegge il proprio presidente fra i componenti di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente articolo. Esso dura in carica tre anni dalla data del suo insediamento e disciplina la propria attività con apposito regolamento interno.

La partecipazione al comitato avviene a titolo gratuito.

L'insediamento del comitato può avvenire anche quando sia stata designata la metà più uno dei suoi componenti. L'insediamento del primo comitato avverrà su convocazione dell'assessore regionale alla cultura. Successivamente vi provvederanno i sindaci dei comuni ove hanno sede i centri.

Art. 10.

Il comitato di gestione e programmazione:

1) approva la proposta di piano annuale dell'attività elaborata dal gruppo di lavoro del centro, nonchè il consuntivo di tutte le attività svolte nell'anno precedente;

2) garantisce la coerenza dell'attività del centro a criteri pluralistici e di democrazia e nell'ambito delle scelte di politica culturale operate dalla Regione e dagli enti locali.

Il comitato può chiamare a partecipare ai propri lavori esperti, rappresentanti di associazioni culturali, del mondo del lavoro e della scuola in relazione a specifici argomenti in discussione.

Art. 11.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il piano annuale degli interventi della Regione per le attività culturali, corredato di elementi informativi e previsionali che ne costituiscono il fondamento.

Tale piano, salvo il riordinamento da attuarsi con legge regionale di programmazione culturale di cui all'art. 1, ispirato a criteri che esaltino l'autonomia democratica e il pluralismo delle iniziative, comprende:

1) il finanziamento dei programmi delle attività dei C.S.P.C.R. che saranno realizzati dai comuni di cui all'art. 1 della presente legge, con le modalità previste dall'art. 35 della legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977;

2) il finanziamento dei programmi delle attività promosse dalla Regione articolate per progetti che abbiano effettiva incidenza produttiva nel settore culturale, dei beni ambientali, della ricerca scientifica;

3) i contributi in favore degli enti, istituzioni, fondazioni ed associazioni culturali democratiche, con larga base rappresentativa, esistenti sul territorio regionale, per specifiche iniziative o complessi di attività;

4) il finanziamento di iniziative culturali di rilievo almeno regionale, altrimenti non previste, che rispondono allo spirito e ai criteri degli interventi programmati.

I programmi di cui al punto 1) del presente articolo dovranno comprendere un fondo cassa per le spese immediate ed urgenti della cui gestione il responsabile di ciascun centro risponderà al comitato di gestione e programmazione e, per la parte amministrativa, al comune interessato. L'entità di tale fondo sarà determinata in misura percentuale alle spese per attività proposte e approvate.

Art. 12

Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si provvederà come segue:

per l'art. 4 della presente legge L. 1.200.000.000, con imputazione al corrispondente capitolo del bilancio regionale per l'esercizio 1980 « Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, compresi gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali », leggi regionali n. 18 del 25 marzo 1974 ed oneri rivenienti dall'applicazione dell'art. 4 della legge regionale n. 23 del 18 luglio 1974;

per l'art. 11 della presente legge L. 4.000.000.000, con imputazione al corrispondente capitolo del bilancio di previsione dell'esercizio 1980 «Piano di intervento per le attività culturali».

Gli oneri di cui sopra trovano copertura nel bilancio pluriennale del «Bilancio di previsione 1979-81» all'art. 4 della legge regionale n. 31 del 6 giugno 1979 - Settore di intervento: 13/3 - Programmazione e promozione di attività culturali.

Gli oneri relativi al 1979 trovano copertura nel finanziamento già disposto con la legge regionale n. 26 del 18 aprile 1979.

Per gli anni successivi gli oneri previsti dalla presente legge troveranno copertura negli stanziamenti negli ambiti degli esercizi stessi.

Art. 13.

Con la presente legge viene soppressa la legge regionale n. 10 del 7 febbraio 1974.

Ogni altra norma in contrasto con la presente legge è da ritenersi nulla.

Art. 14.

Il termine di cui alla legge regionale n. 26 del 18 aprile 1979 è prorogato al 31 marzo 1980.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 12 dicembre 1979

QUARTA

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1979, n. **77.**

Contributo ad associazioni che hanno per finalità lo sviluppo delle autonomie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 92 *del* 18 *dicembre* 1979)

IL CONSIGIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Le associazioni per le autonomie locali, che perseguono il rafforzamento e lo sviluppo dei poteri locali e della partecipazione, ed attuano adeguate iniziative per promuovere il decentramento delle funzioni e il pluralismo attraverso la formulazione dei programmi, proposte, studi, commissioni di lavoro, organizzazione di conferenze, dibattiti politici, incontri, tavole rotonde, borse di studio, possono fruire, allo scopo di svolgere la propria attività, di contributi annuali da parte dell'amministrazione regionale.

Art. 2.

Possono richiedere contributi di cui all'art. 1 le associazioni regolarmente costituite entro il 31 dicembre 1978, che svolgono la propria attività in Puglia e siano derivazione a livello regionale di associazioni aventi organizzazioni a livello nazionale.

Le relative domande indirizzate al presidente della giunta regionale devono essere presentate entro e non oltre il 20 febbraio di ogni anno.

Art. 3.

Alla concessione dei contributi provvede la giunta regionale con proprio provvedimento.

La concessione dei contributi è subordinata alla presentazione di un preventivo di spesa relativo all'anno cui la richiesta si riferisce, debitamente approvato dagli organi dell'associazione, e di una relazione amministrativa dell'attività, dei programmi e delle iniziative sostenute e da sostenere.

Art. 4.

Alla liquidazione dei contributi richiesti provvede la giunta regionale, con proprio provvedimento, sulla base di rendiconti di spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo precedente.

Art. 5.

Norma transitoria

Le associazioni di cui all'art. 1 della presente legge, per ottenere la concessione di contributi regionali per le attività svolte nel corso dell'anno 1979, devono presentare domanda nei modi e nelle forme previste dagli articoli precedenti, entro venti giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

La liquidazione dei contributi avverrà secondo le disposizioni del precedente art. 4.

Art. 6

Norma finanziaria

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge ammontante a L. 50.000.000, trova copertura al cap. 86 che con la presente legge assume la seguente nuova denominazione: «Quota parte a carico del bilancio regionale sulla spesa per le modifiche di circoscrizioni comunali e contributi ad associazioni che hanno per finalità lo sviluppo delle autonomie locali» del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1979.

Per gli esercizi futuri si provvederà annualmente con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 12 dicembre 1979

QUARTA

(938)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 14 dicembre 1979, n. **12.**

Approvazione del rendiconto generale della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 18 *dicembre* 1979)

(*Omissis*).

(459)

LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 1979, n. **13.**

Modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e corresponsione di una somma «una tantum» al personale provinciale.

(*Pubblicata nel numero straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 29 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° febbraio 1980 e con riferimento ai punti maturati successivamente al 31 ottobre 1979 le variazioni della misura dell'indennità integrativa speciale mensile spettante al personale provinciale ai sensi dell'art. 1 della legge provinciale 27 aprile 1960, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate trimestralmente con effetto dal 1° febbraio, 1° maggio, 1° agosto e 1° novembre di ogni anno sulla base dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati

dall'Istituto centrale di statistica, rispettivamente per i trimestri novembre-gennaio, febbraio-aprile, maggio-luglio, agosto-ottobre, e valutati ai fini dell'indennità di contingenza del settore dell'industria e del commercio.

Art. 2.

Al personale provinciale cui compete l'indennità integrativa speciale mensile ai sensi dell'art. 1 della legge provinciale 27 aprile 1960, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, è corrisposta per l'anno 1979 una somma *una tantum* di L. 250.000 lorde.

La somma di cui al comma precedente è proporzionalmente ridotta nel caso di prestazione di servizio per periodi inferiori all'anno nonchè in quello di corresponsione dell'indennità integrativa speciale in misura ridotta ai sensi delle norme provinciali in vigore.

La somma di cui al presente articolo non è pensionabile, non è utile ai fini dell'indennità premio di servizio, non è computabile sulla tredicesima mensilità, nè agli effetti della determinazione dei compensi per lavoro straordinario. Ai fini delle ritenute da operarsi sulla predetta somma si applicano le disposizioni eventualmente introdotte con legge dello Stato in ordine ad analoghi emolumenti a favore del personale statale.

Art. 3.

Alla copertura del maggiore onere di L. 800.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1979, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per l'« ordinamento degli uffici » nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 9.

All'onere valutato nell'importo di L. 1.000.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1980, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale « organizzazione », programma « amministrazione generale », area di attività « personale in attività di servizio ed in quiescenza » del bilancio pluriennale 1979-81 di cui all'art. 12 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 9.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1979, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L.	800.000.000

In aumento:

Cap. 60. — Spese per il personale amministrativo, contabile e tecnico	L.	433.000.000
Cap. 70. — Spesa per il personale cantoniere	»	67.000.000
Cap. 701. — Spesa per il personale addetto alle scuole materne provinciali	»	117.000.000
Cap. 1200. — Spesa per il laboratorio provinciale d'igiene compreso il fitto figurativo calcolato in L. 5.720.000	»	20.000.000
Cap. 1240. — Spesa per il funzionamento dei servizi di salute mentale compreso il fitto figurativo degli immobili nell'ospedale psichiatrico provinciale di Pergine calcolato in L. 54.784.000	»	152.000.000
Cap. 1350. — Spese per il funzionamento dell'Istituto provinciale assistenza infanzia, compreso il fitto figurativo calcolato in L. 7.626.000 . .	»	9.000.000
Cap. 1360. — Spese per il funzionamento della Colonia infantile provinciale di Miralago in Riva, compreso il fitto figurativo calcolato in L. 8.284.000	»	2.000.000
Totale variazioni in aumento . . .	L.	800.000.000

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1979-81 di cui all'art. 12 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 9, le somme di cui al precedente art. 3 sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti » nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati nello stesso art. 3, nonchè secondo la riclassificazione dei capitoli del bilancio annuale nell'ambito del medesimo bilancio pluriennnale.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 29 dicembre 1979

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 1979, n. 14.

Disposizioni in materia di vincolo alberghiero e di ricezione turistica all'aperto.

(*Pubblicata nel numero straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 64 del 29 dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il vincolo alberghiero, di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive proroghe e modifiche, è ulteriormente prorogato, alle condizioni attualmente previste dalla normativa statale, fino al 31 dicembre 1980 per gli edifici adibiti ad albergo, pensione o locanda ubicati nel territorio della provincia di Trento.

Art. 2.

Il mantenimento delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del terzo comma dell'art. 16 della legge provinciale 4 agosto 1977, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, può essere ulteriormente prorogato, per comprovati motivi, dalla giunta provinciale fino al 30 settembre 1980. A tal fine dovrà essere inoltrata domanda all'assessore provinciale competente in materia di turismo entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 29 dicembre 1979

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 1979, n. 15.

Organizzazione e gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.

(*Pubblicata nel numero straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 64 del 29 dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fermo restando l'esercizio delle attribuzioni della provincia in materia di profilassi zootecnica, ai sensi dello statuto di autonomia e relative norme di attuazione, la giunta provinciale è autorizzata a partecipare all'organizzazione e gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie secondo le norme dell'accordo allegato alla presente legge, che forma parte integrante della stessa.

Eventuali modificazioni alla predetta disciplina saranno disposte sulla base di accordi fra le province autonome di Bolzano e di Trento e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto.

Art. 2.

La provincia autonoma di Trento concorre al finanziamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie in relazione alle disposizioni recate dall'art. 16 dell'accordo allegato alla presente legge mediante l'assegnazione di somme disposte dalla giunta provinciale, sulla base del bilancio di previsione dell'istituto medesimo, approvato dal consiglio di amministrazione, tenendo comunque conto delle risultanze finali dell'esercizio relativo all'ultimo rendiconto approvato.

Le somme assegnate a termini del precedente comma sono erogate in via anticipata mediante versamento alla tesoreria dell'istituto stesso.

L'assegnazione delle predette somme relative all'esercizio finanziario 1979 è disposta tenendo conto dei fondi già assegnati secondo le devoluzioni statali di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 745, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 3.

In relazione alle disposizioni recate dall'art. 19 dell'accordo allegato alla presente legge, la giunta provinciale è autorizzata a provvedere alla copertura del disavanzo del bilancio dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie derivato dalle gestioni degli anni 1977 e 1978 mediante l'assegnazione di una somma da determinarsi sulla base del disavanzo accertato nel rendiconto dell'istituto stesso relativo all'esercizio 1978.

Art. 4.

Per i fini di cui all'art. 2 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 63.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979.

Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale, fatta salva la possibilità di determinare tale stanziamento nell'ambito del fondo sanitario provinciale nei termini di cui al primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 13 agosto 1979, n. 5.

Art. 5.

Per i fini di cui all'art. 3 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 67.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere di L. 130.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 4 e 5 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1979, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla specifica voce di L. 50.000.000 indicata per l'« agricoltura » nell'allegato n. 5 di cui all'art. 9 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 9, ed utilizzando una quota di L. 80.000.000 della voce indicata per gli « interventi per l'attività dimostrativa e di produzione in agricoltura » per lo stesso settore nel medesimo allegato n. 5.

Al complessivo onere valutato in L. 220.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo degli anni 1980-81 si farà fronte mediante l'utilizzo, di pari importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale « strutture economiche », programma « agricoltura », area di intervento « attività di interesse generale » del bilancio pluriennale di cui all'art. 12 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 9.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1979, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L.	130.000.000
Di nuova istituzione:		
Cap. 1855 - Categ. III. — Spesa per l'assegnazione all'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie di somme per il finanziamento della propria attività	L.	63.000.000
Cap. 1856 - Categ. III. — Spesa per l'assegnazione all'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie di una somma per concorrere alla copertura del disavanzo di bilancio dell'Istituto stesso	»	67.000.000
Totale variazioni di nuova istituzione . . .	L.	130.000.000

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1979-81 di cui all'art. 12 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 9, le somme di cui al precedente art. 6 sono portate in diminuzione delle « spese per leggi di programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti » nel settore funzionale, programma ed aree di intervento indicati nel secondo comma dello stesso art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 29 dicembre 1979

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(Omissis).

(460)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800510)